



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

49^a seduta pubblica
martedì 29 luglio 2008

Presidenza del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 31-88

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		ASTORE (<i>IdV</i>)	Pag. 13, 17
		D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	15
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		SUI LAVORI DEL SENATO	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	PRESIDENTE	18, 19, 20
SULLA MANCATA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI		FINOCCHIARO (<i>PD</i>)	18
PRESIDENTE	2, 3	FERRARA (<i>PdL</i>)	18, 19, 20
PORETTI (<i>PD</i>)	2	D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	19
PARDI (<i>IdV</i>)	2, 3	DOCUMENTI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI		Ripresa della discussione del Doc. XVI, n. 1:	
Nuova convocazione	3	PRESIDENTE	20, 22, 26 e <i>passim</i>
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		SANNA (<i>PD</i>)	20
Variazioni	4	BIANCONI (<i>PdL</i>)	22
DOCUMENTI		RIZZI (<i>LNP</i>)	26
Discussione:		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2008	28
<i>(Doc. XVI, n. 1) Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro:</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
PRESIDENTE	4, 5, 8 e <i>passim</i>	INTERVENTI	
VIZZINI (<i>PdL</i>), relatore	5	Testo integrale della relazione di minoranza del senatore Pardi sul Doc. XVI, n. 1	31
CECCANTI (<i>PD</i>), relatore di minoranza	8	CONGEDI E MISSIONI	36
PARDI (<i>IdV</i>), relatore di minoranza	11	GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI	
		Variazioni nella composizione	37
		COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO	
		Ufficio di Presidenza	37
		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
		Nuova convocazione	37
		INSINDACABILITÀ	
		Deferimento di richieste di deliberazione	37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: *IdV*; Il Popolo della Libertà: *PdL*; Lega Nord Padania: *LNP*; Partito Democratico: *PD*; UDC, SVP e Autonomie: *UDC-SVP-Aut*; Misto: *Misto*; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: *Misto-MPA*.

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . .	Pag. 37
Annunzio di presentazione	38
Assegnazione	40
Ritiro	48

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio	49
--------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	49
-------------------------------------	----

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di documenti	49
-------------------------------------	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	49
------------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	Pag. 50
--	---------

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	51
-------------------------------------	----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	28
Apposizione di nuove firme a mozioni	52
Mozioni	52
Interpellanze	56
Interrogazioni	57
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	60
Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	87
Ritiro di interrogazioni	88

AVVISO DI RETTIFICA	88
--------------------------------------	----

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,45.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 23 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,49 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende la seduta per consentire, alla ripresa, di svolgere le comunicazioni sulle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,06.

Sulla mancata costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PORETTI (PD). Il reiterato rinvio della costituzione della Commissione di vigilanza RAI testimonia la volontà della maggioranza di porre in essere un sabotaggio delle istituzioni, una situazione inconciliabile con lo Stato di diritto, per stigmatizzare la quale la componente radicale del Partito Democratico continuerà l'iniziativa di sciopero della fame e di occupazione dell'aula della Commissione. Rivolge pertanto un appello

alla Presidenza affinché la Commissione sia convocata per la propria costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). In un Paese in cui l'assetto delle telecomunicazioni rappresenta un'anomalia nel panorama mondiale, l'intenzione manifestata dalla maggioranza di ostacolare l'elezione del candidato designato dall'opposizione alla Presidenza della Commissione deputata al controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, dimostra l'insofferenza verso qualsiasi limite posto al monopolio detenuto dal Presidente del Consiglio nel settore delle telecomunicazioni. (*Vivaci commenti dal Gruppo PdL*).

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. Assicurando che riferirà al presidente Schifani in merito alla questione sollevata dalla senatrice Poretti, comunica che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente convocata per giovedì 31 luglio alle ore 14 per procedere alla propria costituzione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla seduta di oggi e alla seduta antimeridiana di domani. (*v. Resoconto stenografico*).

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 1) Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro

VIZZINI, *relatore*. Ad integrazione della relazione scritta, osserva che nell'ordinamento giuridico italiano la materia dell'interruzione volontaria della vita è priva di un'organica disciplina normativa e che le uniche norme che attualmente possono ritenersi applicabili alla fattispecie in oggetto sono quelle contenute negli articoli 579 e 580 del codice penale, inerenti ai delitti di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio. Al fine di conferire una base normativa alla propria pronuncia, la Corte di cassazione ha invece citato i principi sanciti dagli articoli 13 e 32 della Costituzione sull'inviolabilità della libertà personale e sulla tutela della salute,

dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dal Codice di deontologia medica. Sotto tale profilo, emerge un'ipotesi di conflitto tra l'esercizio della funzione giurisdizionale e l'esercizio della funzione legislativa, posto che la Corte di cassazione ha fondato la sentenza su principi che non sono in realtà ricavabili da alcuna norma di diritto positivo, con ciò configurandosi la sentenza in questione come atto sostanzialmente legislativo ed innovativo della normativa vigente. La Commissione affari costituzionali propone pertanto all'Assemblea di investire la Corte costituzionale della competenza a definire i confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando il limite oltre il quale tale potere finisce per ledere l'esercizio della funzione legislativa nella materia in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

CECCANTI, *relatore di minoranza*. Nell'integrare la relazione scritta, chiarisce che il conflitto di attribuzione che si intende sollevare non avrebbe ad oggetto il contenuto della sentenza della Cassazione, bensì la legittimità della competenza del giudice nell'assumere una decisione qualora manchi una specifica disciplina legislativa; esso, inoltre, non potrà avere riflessi immediati sulla vicenda Englaro in ragione dei tempi necessari alla Corte costituzionale per deliberare. Nel merito, la posizione della maggioranza non è condivisibile, in quanto tesa a sottrarre ai giudici (come facevano i rivoluzionari giacobini e le democrazie del socialismo reale) il potere di interpretare la legge, peraltro in una materia nella quale la mancanza di una specifica disciplina legislativa potrebbe essere il frutto di una scelta consapevole del Parlamento, il quale non ha sino ad oggi ritenuto opportuno intervenire per disciplinare la fattispecie in oggetto. Il conflitto di attribuzione proposto è da ritenersi inammissibile in quanto una sentenza di rinvio non può essere inquadrata nello schema dei conflitti di attribuzione previsto dalla legislazione vigente e perché la sentenza in oggetto risolve un caso concreto *inter partes* e non può pertanto essere intesa come lesiva della legge, che ha efficacia *erga omnes*. L'attività di creazione del diritto, inoltre, è insita nel potere interpretativo del giudice, il quale ha peraltro il dovere di assumere una decisione anche in assenza di una specifica normativa. Va considerato, infine, che il conflitto interverrebbe in una fase in cui esso non sarebbe l'ultimo rimedio possibile, dal momento che pendono possibili ricorsi della Procura generale di Milano. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PARDI, *relatore di minoranza*. Il conflitto che si propone di sollevare è da ritenersi inammissibile: la lesione denunciata è infatti priva di fondamento in quanto il Parlamento potrebbe legiferare per rimuovere l'effetto ritenuto invasivo della propria competenza e la Corte costituzionale non può essere chiamata a sindacare il supposto cattivo uso del potere giudiziario. Non è inoltre affatto condivisibile la volontà della maggioranza di restaurare uno Stato basato sulla centralità della legge, che il potere giudiziario sarebbe chiamato ad applicare in modo meccanico: il compito dei

giudici è al contrario quello di dettare la regola del caso concreto attraverso le tecniche del bilanciamento e l'applicazione diretta dei principi costituzionali. La stessa Corte costituzionale, con un orientamento costante della sua giurisprudenza, ha incoraggiato l'attivismo interpretativo dei giudici, chiamandoli ad individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi principi costituzionali nei casi in cui vi sia un vuoto normativo. Conclude invitando l'Aula ad interrogarsi sulle ragioni del silenzio del legislatore nella materia dell'interruzione volontaria della vita e a riappropriarsi della propria funzione, ponendo in essere un'organica e completa disciplina normativa. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*). Allega ai Resoconti della seduta il testo integrale del suo intervento. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ASTORE (*IdV*). Il Gruppo riconosce ai propri appartenenti libertà di voto nelle materie eticamente sensibili. Interviene quindi a titolo personale per manifestare contrarietà alla proposta di sollevare conflitto di attribuzione in relazione alla sentenza della Cassazione riguardante il caso di Eluana Englaro. Non si tratta infatti di un'invasione di campo della magistratura bensì di un'incertezza della politica, che non è stata capace di legiferare in materia di testamento biologico e di evitare così la spettacolarizzazione di un dramma umano che è stato deprecabilmente strumentalizzato a fini di bassa convenienza politica. Un eventuale ricorso alla Corte costituzionale costituirebbe dunque un precedente pericoloso perché ciascuna Camera potrebbe adire la Corte costituzionale ogniqualvolta la sua maggioranza non condividesse una sentenza e ciò configurerebbe una palese violazione dei principi dello Stato di diritto. L'articolo 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, dovrebbe essere occasione per riflettere sulla dignità umana e la libertà delle scelte individuali. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Ringrazia il senatore Cossiga per avere promosso con una mozione un'iniziativa che reintroduce meritoriamente nel dibattito parlamentare temi eticamente sensibili che sembravano derubricati dall'agenda politica. In discussione non è l'autonomia della magistratura, bensì l'impossibilità per il giudice di sostituirsi al legislatore e di decidere, in base all'articolo 32 della Costituzione, l'interruzione di trattamenti che protraggono la vita biologica. Peraltro la stessa sentenza della Corte di cassazione riconosce l'esistenza di una lacuna normativa ed è quindi doveroso per il Parlamento occuparsi del diritto alla vita, un principio fondamentale e intangibile della Costituzione che va tutelato prioritariamente anche rispetto alla dignità umana. Spiace che il Partito Democratico non abbia colto l'importanza del tema e che il Popolo della Libertà per nascondere le proprie divisioni interne abbia programmato i lavori del-

l'Assemblea in modo da non assicurare il necessario rilievo alla discussione o, peggio, da non giungere al doveroso pronunciamento sul tema.

Sui lavori del Senato

FINOCCHIARO (*PD*). La Conferenza dei Capigruppo aveva previsto che l'esame del collegato alla manovra economica in Commissione bilancio fosse sospeso fino al termine della seduta di Assemblea. Si rammarica che ciò non stia avvenendo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

FERRARA (*PdL*). La prosecuzione dell'esame in sede referente della Commissione bilancio non contravviene ad alcuna norma del Regolamento. La segnalazione della senatrice Finocchiaro va perciò intesa come una richiesta di sospensione e non come una denuncia di violazione delle regole. (*Commenti dei senatori Garraffa e Finocchiaro*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). La presidente Finocchiaro ha ragione: in Conferenza dei Capigruppo è intervenuto un preciso accordo per consentire almeno l'avvio della discussione sul conflitto di attribuzione e raccorlarla con l'esame del collegato da parte della Commissione bilancio. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Dispone la sospensione dei lavori della Commissione fino al termine della seduta di Assemblea. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

Ripresa della discussione del Documento XVI, n. 1

SANNA (*PD*). Anziché di un inesistente conflitto di attribuzione il Parlamento dovrebbe discutere più proficuamente dei tagli nel settore sanitario e della soppressione del decreto con il quale il Governo Prodi aveva rafforzato i livelli essenziali di assistenza medica sul territorio e le prestazioni che riguardano migliaia di malati terminali e cronici. Entrando nel merito della questione, in mancanza di una norma il giudice ha l'obbligo di risolvere una controversia in base ai principi generali dell'ordinamento. Peraltro, il riconoscimento di molti diritti nasce proprio da pronunce giurisprudenziali che hanno dato impulso all'attività del legislatore. Va quindi risolutamente respinta l'idea di un controllo sulla giurisprudenza da parte del legislatore, il quale ha invece il dovere di intervenire su argomenti così delicati per definire ciò che è giusto tra quanto è scientificamente e tecnicamente possibile, come più volte sollecitato dal Comitato nazionale per la bioetica. Per queste ragioni il Gruppo del PD proporrà un ordine del giorno che impegni a programmare i lavori del Senato in modo da dare al Paese entro la fine dell'anno una legge sul con-

sensu medico informato, sulle cure palliative e sul testamento biologico. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

BIANCONI (*PdL*). L'indebita invasione di campo della Cassazione e della Corte d'appello di Milano nei confronti delle competenze proprie del potere legislativo è palese e non può essere giustificata da alcun presunto vuoto normativo: nel giudicare il caso in esame i magistrati si sarebbero dovuti semmai attenere ai principi contenuti nella Costituzione e nel codice penale, che affermano senza ombra di dubbio l'indisponibilità della vita umana, propria ed altrui. La sentenza della Cassazione, che costituirà un pericolosissimo precedente, introduce di fatto una sorta di eutanasia mascherata; occorre invece riaffermare la tutela della vita, indipendentemente da ogni giudizio inevitabilmente soggettivo sulla qualità della stessa, e chiudere nettamente le porte ad ogni forma di interruzione volontaria della vita. L'alimentazione e l'idratazione artificiale, inoltre, non costituiscono accanimento terapeutico, e comunque il loro rifiuto dovrebbe essere rispondente ad una volontà consapevole, informata e attuale del soggetto sottoposto, che nel caso di Eluana Englaro non è possibile rinvenire né presumere. È poi profondamente errato considerare quello vegetativo come uno stato permanente, dal momento che la letteratura scientifica presenta casi di risvegli anche dopo lunghi periodi, mentre il principio di precauzione e recenti studi dovrebbero indurre a non escludere la possibilità che in tali soggetti permanga uno stato di coscienza. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

RIZZI (*LNP*). Spetta al legislatore stabilire, attraverso norme di legge, i limiti entro cui i medici e i giudici devono agire rispetto a vicende delicate come quella in esame. Va invece nettamente censurato il comportamento della magistratura quando non si limita ad applicare le leggi, ma le interpreta a proprio piacimento, fino ad arrivare, come nel caso in esame, ad insinuarsi nel vuoto normativo per sostituirsi al potere legislativo. Labile è inoltre il confine tra la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali e l'eutanasia, specie laddove, come nel caso della Englaro, non si può configurare l'ipotesi di un accanimento terapeutico, che presuppone la presenza di terapie invasive ed inutili. Le modalità della morte che verrà inflitta ad Eluana Englaro appaiono particolarmente riprovevoli, tanto da essere preferibile persino il ricorso ad un'iniezione letale. Auspica dunque l'avvio di un percorso parlamentare che porti a normare la delicata materia ed eviti il ripetersi di casi analoghi. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 30 luglio.

La seduta termina alle ore 18,34.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,45*).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,49*).

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 17; alla ripresa, verranno comunicate all'Assemblea le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,06).

Sulla mancata costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, i lavori della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che rientrano comunque nell'attività di questo Senato e di questo Parlamento, sono letteralmente bloccati da un sabotaggio in atto contro l'insediamento della stessa Commissione, che ha la funzione e l'obbligo costituzionale di controllare ed indirizzare il servizio pubblico dell'informazione, cioè la RAI che vede i suoi vertici decaduti da mesi. Questo stesso Parlamento che, da maggio dello scorso anno, non riesce a garantire il *plenum* della Corte costituzionale; questa stessa Assemblea che tra poco tenterà di investire la Consulta di un conflitto di attribuzione di poteri, ma che non trova il tempo o – ahimè – la volontà politica di assicurarne il *plenum*. Ho chiesto di intervenire perché negli ultimi giorni, anche in questo momento, i parlamentari della delegazione radicale nel Partito Democratico stanno proseguendo la mobilitazione e l'iniziativa in corso di sciopero della fame e di occupazione dell'Aula della Commissione parlamentare di vigilanza, visto che ne sono tuttora valide le ragioni.

Vi leggo soltanto due righe di una lettera sottoscritta dai parlamentari radicali: «Avendo preso atto del modo indecoroso ed offensivo per lo Stato di diritto in cui si tenta di conferire fraudolentemente il carattere di Costituzione materiale ai tempi e agli interessi di regime partitocratico, oligarchico, corrotto e corruttore; constatando purtroppo e con profondo dolore che i titolari delle prerogative e facoltà contenute nell'articolo 62 della Costituzione repubblicana sembrano rassegnarsi a questi stati di fatto inconciliabili con uno Stato di diritto e la Costituzione repubblicana; per queste motivazioni la delegazione radicale è lì ad occupare l'Aula della Commissione di vigilanza, che non viene istituita e che di fatto non può svolgere la sua funzione».

Si tratta di un appello alla Presidenza affinché tale Commissione venga convocata non come «votificio», ma perché quel voto sia utile al suo insediamento ed essa possa così operare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, mi associo a quanto detto dalla collega Poretti a proposito dell'incresciosa situazione della Commissione di vigilanza RAI, di cui dovrei essere membro, ma di cui non riesco a fare parte a causa del fatto che essa non riesce a decollare.

Secondo le voci più diffuse ed accreditate, vi sarebbe l'intenzione della maggioranza, o di una parte di essa, di stabilire essa stessa chi debba essere il Presidente della Commissione. Sulla base della tradizione corretta di quest'Aula e del nostro Parlamento, tale Presidenza spetta all'opposizione, visto che si tratta di una Commissione di controllo. È abbastanza curioso che il Presidente di una Commissione di controllo debba avere il beneplacito della maggioranza ed è ancora più strano che la maggioranza possa dichiararlo quasi pubblicamente, lasciando trasparire una sorta di possibile patto su eventuali nominativi di altra provenienza.

La situazione della Commissione di vigilanza è stata sin dall'inizio critica, perché opera in una situazione in cui il controllo sulle telecomunicazioni in Italia è sottoposto ad una torsione del tutto asimmetrica, sconosciuta in qualsiasi altro Paese democratico.

Fu notato all'inizio della legislatura che il Ministero delle telecomunicazioni non rientrava nella compagine di Governo...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore, non si può aprire un dibattito sull'ordine dei lavori.

PARDI (*IdV*). Il motivo di ciò sta nel fatto che le telecomunicazioni sono direttamente al Governo, per cui non c'è bisogno di un Ministero che se ne occupi.

A questo punto, l'esistenza stessa di una Commissione di vigilanza è ritenuta dalla maggioranza evidentemente un elemento quasi di disturbo, dato che la prassi – se non la teoria – vuole che il monopolista proprietario dei mezzi di informazione privati controlli le reti pubbliche quando è al Governo: a questo punto, quindi, la Commissione di vigilanza non ha una necessità stringente. È un elemento di riflessione. (*Vivaci commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pardi; naturalmente, su questi temi riferirò al presidente Schifani.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente convocata per procedere alla propria costituzione giovedì 31 luglio 2008, alle ore 14, presso il Palazzo di San Macuto.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Do ora lettura delle decisioni assunte, poco fa, dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato alcune modifiche al calendario dei lavori.

Al fine di consentire alla 5ª Commissione permanente, su sua richiesta, di disporre di tempi congrui per il prosieguo dell'esame del decreto-legge sulla manovra economica, la discussione della relazione della 1ª Commissione permanente sul conflitto di attribuzione relativo al caso Eluana Englaro è stata mantenuta all'ordine del giorno di oggi pomeriggio, con l'intesa che si svolgeranno soltanto le relazioni del relatore di maggioranza e dei relatori di minoranza e un intervento per ciascun Gruppo.

Il seguito della trattazione del documento è stato rinviato ad altra seduta, a conclusione comunque del decreto-legge sulla manovra economica.

È stato inoltre deciso di consentire alla Commissione bilancio di proseguire i propri lavori domani mattina, anche in concomitanza con la discussione e le votazioni da parte dell'Assemblea di ratifiche di trattati internazionali e dei tre documenti recanti istituzione della Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, della Commissione straordinaria per i diritti umani e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Su tutti i punti all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, i Gruppi avranno a disposizione dieci minuti ciascuno, comprensivi di interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 1) Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro (ore 17,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento XVI, n. 1: «Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Vizzini, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.

Colleghi, vi chiedo, per cortesia, di non sostare nell'emiciclo e di non fare capannelli. Sulla questione che stiamo per discutere c'è stato un lungo confronto e ci sarà un dibattito molto serio: è auspicabile dunque che vengano seguiti con attenzione i relatori e gli interventi, a dimostrazione che si tratta di un tema effettivamente di grande rilievo.

Invito dunque i senatori interessati alla discussione a restare in Aula, pregando invece chi vuole parlare d'altro di allontanarsi.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, la questione in esame – com'è noto – è l'eventualità che il Senato promuova un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, innanzi alla Corte costituzionale, riguardo alla sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 ed ai provvedimenti giurisdizionali successivi e consequenziali, in particolare il decreto della Corte d'appello di Milano – I sezione civile, in data 25 giugno 2008. Si tratta del noto caso della giovane Eluana Englaro, sul quale è infatti intervenuto, da ultimo, il decreto della Corte d'appello di Milano, che trova il suo presupposto nella sentenza della Corte di cassazione.

Il rilievo della vicenda, per le competenze della Commissione che l'ha esaminata, consiste in una valutazione e una determinazione propositiva per l'Assemblea circa un'eventuale ragione di conflitto tra il potere legislativo e quello giudiziario. (*Brusio in Aula e vicino al banco del relatore*).

PRESIDENTE. Colleghi, mentre il relatore svolge il suo intervento, si stanno tenendo altre riunioni presso il banco della Commissione. Ora, o il senatore Vizzini viene seguito con attenzione, oppure sospendo la seduta; ripeto, o vi è attenzione da parte dei senatori presenti in quest'Aula oppure sospendo i nostri lavori per un quarto d'ora.

Prosegua, senatore Vizzini.

VIZZINI, *relatore*. Grazie, signor Presidente. Si può ritenere, infatti, in linea di principio, che vi siano fattispecie non regolate specificamente dalla legge e si tratti, come nel caso in questione, di eventi e decisioni che esigono invece una base legislativa, a costo – altrimenti – di compromettere la tutela di valori e beni costituzionalmente protetti tra i più rilevanti, come la vita stessa delle persone. In tali evenienze sarebbe impossibile surrogare la mancanza della norma di legge con un atto di giurisdizione che, fuori da ogni canone ermeneutico legittimamente fondato, nella forma della pronuncia di un giudice avrebbe la sostanza di un atto di legislazione del caso concreto.

Al fine di conferire una base normativa alla propria pronuncia, la Corte di cassazione cita in sentenza gli articoli 13 e 32 della Costituzione – nei quali si proclamano sia l'inviolabilità della libertà personale (e cioè «la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo», come si evince, tra l'altro, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 471 del 1990) sia la tutela della salute, come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività; la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), nella quale si enuncia il principio del «consenso informato» quale base del rapporto medico-paziente, ispirato alla natura generalmente volontaria degli accertamenti e dei trattamenti sanitari; infine, quali fonti sovranazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, (Oviedo, 4 aprile 1997) il cui processo di ratifica, ahimè, non è ancora stato completato dal nostro Paese, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000). A queste si aggiunge anche il Codice di deontologia medica, (16 dicembre 2006) al cui articolo 35 è sancito che «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente».

È proprio dall'insieme di tali norme che il giudice di legittimità deduce come debba «escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», ritenendo «che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva». E, a suffragio di tale orientamento, richiamava inoltre alcune sentenze di giudici stranieri dalle quali si ritiene di poter ricavare, in termini sostanzialmente omogenei, l'esistenza di un generico diritto di ciascuno – a prescindere dalla condizione fisica e se comunque capace – «a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita» (in proposito si veda: Corte suprema degli Stati Uniti, 26 giugno 2006; *House of Lords*, 4 febbraio 1993).

Dalla premessa ricostruzione ermeneutica emerge con evidenza, tuttavia, un dato inequivocabile: la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare la materia della interruzione volontaria della vita. E ciò si ricava, in effetti, proprio alla stregua delle predette fonti evocate dalla Corte di cassazione in motivazione, posto che in nessuna delle stesse è dato di riscontrare la ricorrenza di alcuna norma funzionale a definire una fattispecie identica o analoga a quella in esame.

Che l'ordinamento giuridico italiano sia attualmente privo di una disciplina di diritto positivo finalizzata a regolamentare in modo sistematico i casi di diritto alla morte è ben presente, invero, anche al giudice di legittimità; questi ne dà atto, infatti, laddove rileva come la fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi sia caratterizzata dalla «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa»; tuttavia ritenendo – proprio per tal motivo – di poter assicurare comunque «il valore primario e assoluto dei diritti coinvolti» mediante l'imposizione in capo al giudice della «opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali».

È stato giustamente notato invece come, allo stato attuale, la sola disciplina normativa che dovrebbe e potrebbe essere richiamata – quale effettiva base giuridica – in un caso del genere è quella contemplata negli articoli 579 e 580 del codice penale relativi, rispettivamente, ai delitti di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio. Come ha ben rilevato

il professor Giuliano Vassalli, proprio in riferimento al caso in questione: «i punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita [...] ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti [...] e c'è il nostro Codice penale [...]. Allora non so – parla sempre Vassalli – da quali principi del diritto vigente si possano trarre decisioni simili [...]. Le si può forse trarre da principi umanitari e ideali – conclude Vassalli – ma non in base al diritto vigente».

In ultima analisi, all'espresso riconoscimento anche da parte della Corte di cassazione della mancanza di una base giuridica di diritto positivo per la regolamentazione della materia fa riscontro – ai fini dell'accoglimento del ricorso – la creazione da parte della stessa di un vero e proprio principio di diritto, (cioè il divieto di accanimento terapeutico) certo conforme alla richiesta avanzata dal ricorrente, ma in apparente contrasto con le uniche norme di diritto positivo che attualmente possono ritenersi applicabili ad una simile fattispecie. E ciò, quindi, conduce ben al di là del solo onere di «ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione dei beni costituzionali», spettando invece al legislatore di individuare «il punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti» (così, *rectius*, la Corte costituzionale con la sentenza n. 347 del 1998).

Sotto tale profilo sembra dunque emergere un'ipotesi di conflitto fra l'esercizio della funzione giurisdizionale – costituzionalmente attribuita alla magistratura e funzionalmente garantita dagli articoli 101 e 102 della Costituzione «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», «la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari» – e l'esercizio della funzione legislativa, attribuita in via esclusiva al Parlamento e garantita dall'articolo 70: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», riconducibile alla cognizione della Corte costituzionale.

Si ritiene opportuno sottoporre al giudizio della Consulta il caso in esame, in quanto in esso sembra esprimersi una presunta potenzialità offensiva del provvedimento dell'autorità giudiziaria rispetto all'esercizio della potestà legislativa. Premessa, infatti, la piena legittimità costituzionale dell'esplicazione del potere giudiziario nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, nel caso di creazione giurisprudenziale di un principio di diritto – alla stregua del quale il giudice decide una controversia – ci sembra invece di ravvisare un'ipotesi di usurpazione della attribuzione (costituzionale) di produzione normativa riservata, in via esclusiva, al potere legislativo.

Nel caso in esame si può ritenere, infatti, che il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione nomogenetica a fronte di quella nomofilattica attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella teoria della costituzione scritta, alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

La sentenza della Corte di cassazione – ponendo a fondamento dell'accoglimento della richiesta di parte presupposti di fatto non ricavabili da alcuna norma di diritto positivo (ossia la irreversibilità della condizione

di stato vegetativo e l'effettiva ed espressa volontà del soggetto) – sembra configurarsi, insomma, come atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente, adottato per via giudiziaria dal giudice di legittimità al quale compete, invece, la verifica della corretta applicazione del diritto vigente da parte dei giudici di merito.

Allora si propone, dunque, di sottoporre alla Corte costituzionale, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando – con particolare riferimento alla materia in esame – il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parlamento. Così distinguendo – in termini sistematico-funzionali – il potere (esclusivamente parlamentare) di creazione di *leges* da quello (esclusivamente giudiziario) di enucleazione degli *iura*.

L'ipotesi di delineare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato risulta fondata su ragioni solide: in tal modo la Corte costituzionale potrà stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, in particolare quando una specifica norma di legge sia costituzionalmente necessaria quale presupposto indefettibile per sentenze o altre pronunce del giudice come quelle in questione.

In tal senso, la Commissione affari costituzionali mi ha incaricato di formulare la relazione che ho testé svolto all'Assemblea del Senato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il relatore di minoranza, senatore Ceccanti. Ne ha facoltà.

CECCANTI, relatore di minoranza. Signor Presidente, cari colleghi, vorrei in primo luogo che fosse chiaro il tema posto dalla relazione del senatore Vizzini. Il conflitto contro la Cassazione non è legato a ciò che essa ha concretamente deciso, ma alla legittimità che un giudice possa prendere una qualsiasi decisione quando manca una specifica disciplina. Siamo chiamati a decidere non se quella sentenza sia sbagliata, ma se in quelle condizioni sia legittima una qualsiasi sentenza.

In secondo luogo, vorrei far rilevare i limiti della nostra decisione. Non ci potrà comunque essere nessun riflesso immediato sulla vicenda Englaro. Il nostro ruolo non è quello del giudice *a quo*, il quale, quando ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende il processo. Noi non possiamo sospendere nulla. Per di più la Corte dovrà prima decidere se il conflitto è ammissibile, il che non accadrà prima del 2009 e poi, più avanti, in caso positivo, decidere nel merito.

In terzo luogo, vorrei far riflettere sulle matrici culturali che spingono a questa decisione. Sembra che si voglia reintrodurre l'antico istituto giacobino del *référé législatif* del 1790. Si era infatti stabilito allora il divieto per i giudici di interpretare la legge, riservando tale potere ai Parlamenti e chiedendo ai giudici di rivolgersi ad essi o in caso di dubbio o di contrasto tra diverse sentenze. Nel novembre-dicembre 1790 fu altresì creato presso

il Parlamento, come suo organo ausiliare, proprio il Tribunale di Cassazione, per cassare quelle decisioni che pretendessero di legiferare a partire dal caso singolo. Robespierre affermò con particolare radicalità nel discorso del 25 maggio 1790 alla Costituente che – cito letteralmente – «se un'autorità diversa da quella del legislatore potesse interpretare le leggi, essa finirebbe per alterarle e per elevare al di sopra la sua volontà», «*ejus est interpretari legem, qui condidit legem*» e il 18 novembre ancora Robespierre disse che «questo termine di giurisprudenza dei tribunali deve essere cancellato dalla nostra lingua» dato che «in uno Stato che ha una Costituzione e una legislazione, la giurisprudenza dei tribunali non è nient'altro che la legge».

Il Tribunale fu in origine sussidiario del corpo legislativo, anche se non strettamente alle sue dipendenze, tranne che nel periodo del Terrore, quando, ci ricorda Piero Calamandrei nella sua opera «Cassazione civile», «La Convenzione nazionale nella sua onnipotenza non si fece scrupolo di accogliere petizioni di privati cittadini contro le decisioni del Tribunale di Cassazione e di revocare tali decisioni per mezzo di decreti»; «un abuso» – dice Calamandrei – che fu poi proibito con la Costituzione girondina.

La linea giacobina fu del tutto sconfitta a causa dalla sua rigidità, che portava i giudici a sospendere i processi nella lunga attesa di decisioni della Cassazione e del Parlamento, la quale sfociava spesso in un diniego di giustizia. L'articolo 4 del codice Napoleone del 1804 sanzionò il giudice che a causa del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge si fosse rifiutato di giudicare una causa. Infine, la Cassazione sfuggì all'orbita del potere legislativo e si pose al vertice del giudiziario.

Queste posizioni giacobine sono state poi ulteriormente radicalizzate nell'esperienza delle democrazie popolari, con nozioni quali l'unità del potere statale e la legalità socialista e con conseguenze quali quella prevista dal secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione della Romania del 1965, che prevedeva la possibilità per i parlamentari di presentare interrogazioni ai giudici. Il paradosso è che proprio da parte di forze politiche che dichiarano di ispirarsi al liberalismo democratico si voglia oggi il giudice bocca della legge, come in suggestioni rivoluzionarie giacobine di società semplici, o di economie pianificate da socialismo reale, in cui tutto si pensava che potesse essere predeterminato a tavolino dalla politica. Capisco che il Presidente del Consiglio, che ha approvato questa iniziativa, dichiarò di voler fare anche una politica di sinistra, ma forse in questo caso era una sinistra che poteva evitare di imitare.

Per di più il legislatore dovrebbe essere bocca di una legge che sembra non si voglia fare, tant'è che nella mozione parlamentare da cui si è partiti si afferma testualmente che la mancanza di una disciplina legislativa specifica potrebbe essere il frutto di una scelta consapevole del Parlamento, il quale non ha sino ad oggi ritenuto opportuno intervenire per disciplinare fattispecie del tipo di quella oggetto della sentenza.

Noi non abbiamo nessun timore reverenziale per nessuna sentenza e nessun giudice. Questo Parlamento ha legiferato, quando ha ritenuto, anche contro sentenze, persino della Corte costituzionale: in ultimo quando

ha introdotto il nuovo articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, ma lo ha sempre fatto per la via maestra, votando leggi. Siamo infatti al paradosso logico che il Parlamento, per protestare contro l'attivismo giudiziario, si rivolge per decidere alla Corte costituzionale. Riepilogo, infine, le sei ragioni, ognuna delle quali è di per sé sufficiente a portare all'inammissibilità del conflitto.

Primo: una sentenza di rinvio non si presta per definizione ad essere inquadrata nello schema dei conflitti di attribuzione previsto dall'articolo 37 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, che li regola, e che parla testualmente di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

Secondo: una sentenza che risolve un caso concreto *inter partes* non può essere intesa come lesiva della legge che ha efficacia *erga omnes*.

Terzo: l'attività di creazione del diritto è insita nel potere interpretativo del giudice, soprattutto laddove non esista una legge e pur nei limiti previsti dall'articolo 12 delle preleggi. Come ha scritto Giuseppe Morbidelli in uno dei più diffusi manuali di diritto «è acquisito che l'interpretazione non può essere un'attività pressoché meccanicistica o improntata su un semplice sillogismo, è prevalente la tesi che le assegna un significato creativo».

Quarto: se si accede alla tesi che in mancanza di una legge il giudice commetta un errore con una qualsivoglia sentenza, chi oggi propone questo conflitto deve essere disponibile a ricorrere anche quando la Cassazione o un altro giudice prendano una decisione opposta. Esattamente come noi ci impegniamo a opporci a ricorsi di questo tipo, a prescindere dal concreto dispositivo di una qualunque sentenza, con l'evidente conseguenza che d'ora in poi, onorevoli colleghi, nel caso si affermi la vostra tesi si imporrebbe alle Assemblee parlamentari di dotarsi di strutture stabili di monitoraggio delle sentenze in tutti i casi analoghi, a prescindere dall'esito e dal tema.

Quinto: esiste nel nostro ordinamento il principio non derogabile del divieto di *non liquet*, cioè di non riproporre la formula «non è chiaro» con cui un giudice non decideva la causa per un'incertezza sul diritto da applicare. L'assenza di una normativa specifica, che noi qualifichiamo dal nostro punto di vista come un vuoto, non può esserlo per il giudice. Ciò è tanto più vero quando si tratta di diritti fondamentali, i quali sono immediatamente precettivi; altrimenti consentiremmo al legislatore, con proprie omissioni, di paralizzarli. Per questo non è in alcun modo accettabile l'argomento chiave della memoria dell'onorevole Maurizio Lupi all'Ufficio di Presidenza della Camera. Per Lupi la riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 32 della Costituzione in relazione al divieto di trattamenti sanitari obbligatori esclude la legittimità dell'intervento del giudice alla ricerca di un principio da cui far derivare la regola da applicare. Ma la riserva assoluta di legge è costruita proprio per evitare indebite ingerenze da parte di fonti normative inferiori o non competenti che limitino in maniera indebita un diritto, non per impedire che esso si faccia valere. Dopo di che è evidente che la risposta nel merito su quali tratta-

menti debbano essere inclusi in un elenco di quelli potenzialmente rientranti nel divieto di trattamenti sanitari obbligatori e su quali siano le modalità con cui possa essere acquisito il consenso informato è oggi lasciato tutto aperto al giudice, con possibilità di esiti diversi.

Sesto: il conflitto interviene in una fase in cui esso non è l'ultimo rimedio possibile, giacché com'è noto, pendono possibili ricorsi della procura generale di Milano.

È allora evidente che rischiamo oggi di ledere il prestigio del Senato, perdendo tempo nel chiedere alla Corte costituzionale di statuire che i giudici siano solo bocca di una legge che non si vuol fare, anziché costruire una legge equilibrata sul testamento biologico. La Corte, cari colleghi, non potrà che rivolgersi a noi con un'ordinanza di inammissibilità il cui significato sarà quello delle parole evangeliche: «Medico, cura te stesso». (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il relatore di minoranza, senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul piano meramente giuridico il conflitto che si propone di sollevare appare privo di fondamento. I precedenti della Corte costituzionale, infatti, portano tutti diritti alla manifesta inammissibilità del conflitto, in camera di consiglio e con ordinanza già in sede di prima deliberazione.

Basti richiamare solo due aspetti: il primo riguarda la carenza di interesse a ricorrere. Il Senato si lamenta della lesione di una competenza, quella a legiferare sulla fine della vita, che non ha mai esercitato. La giurisprudenza costituzionale è costante nel richiedere una lesione della competenza in concreto affinché possa essere ammissibile il conflitto di attribuzione. Tale lesione non può ritenersi sussistere in un caso come il presente, nel quale, per rimuovere l'effetto ritenuto invasivo, il Parlamento potrebbe semplicemente legiferare, colmando così esso stesso la lacuna.

In secondo luogo, vi è l'inammissibilità della censura, perché si denunciano *errores in iudicando*, ovvero il cattivo uso del potere giudiziario. Se accolto, il rilievo trasformerebbe la Corte costituzionale in un ulteriore grado di giudizio, attivabile ogniqualvolta il Parlamento non gradisca un'interpretazione giudiziaria. In questo senso si è già pronunciata la Corte costituzionale più volte, in casi che non richiamo; comunque tutta la giurisprudenza va nel senso dell'inammissibilità.

Vi è poi un terzo elemento che riguarda la gravità, che travalica le pur pregevoli ragioni tecniche citate in precedenza. La negazione dell'esistenza dello Stato costituzionale si traduce nella nostalgia giacobina per lo Stato legislativo, di cui le dichiarazioni di questi giorni e la delibera della 1ª Commissione sono impregnati. Sembra si voglia restaurare uno Stato legislativo basato sulla centralità della legge, fonte suprema del diritto, rispetto alla quale i giudici non sono altro che bocche della legge, chiamati ad applicarla in modo meccanico. Si chiede alla Corte costituzionale di

mettere in atto una sorta di *référé législatif*, ma questo lo ha già ricordato il collega Ceccanti e quindi evito di ripeterlo.

Lo Stato costituzionale in cui viviamo e vorremmo vivere ha al vertice dell'ordinamento, non la legge, ma la Costituzione e il patrimonio di diritti che essa garantisce ai singoli: una dotazione di diritti originaria, indipendente e protetta nei confronti della legge. Nello Stato costituzionale il ruolo del giudice, che lo si voglia o no, non è quello del mero applicatore della legge, la bocca della legge: egli è chiamato a valutarne la costituzionalità e a dettare la regola del caso concreto attraverso le tecniche del bilanciamento e l'applicazione diretta dei principi costituzionali. E ciò è tanto più vero quando, come nel caso che qui ci interessa, una legge approvata dal Parlamento non ci sia.

Di fronte a questa lacuna, che si potrebbe chiamare piuttosto omissione del legislatore, al fine di garantire i diritti non ci sono che due soluzioni: o l'applicazione diretta dei principi costituzionali interpretati dal giudice con effetti *inter partes*, oppure, nel caso concreto, da parte dei giudici, lo stabilire una legge di interpretazione autentica. Se il legislatore considera una pronuncia giurisprudenziale palesemente confliggente con la *ratio legis* della norma eventualmente interpretata, si può riappropriare, con l'emanazione di una legge di interpretazione autentica, dell'indirizzo politico ad essa sotteso e non opportunamente interpretato nella sentenza del giudice. Dunque, secondo la prospettiva accolta dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina, la legge interpretativa opererebbe sul piano delle fonti del diritto senza perciò minimamente incidere, se non attraverso il principio della soggezione del giudice alla legge, sulla potestà di giudicare riservata dalla Costituzione alla competenza del potere giudiziario.

Del resto, è stata la Corte costituzionale stessa, con un orientamento costante della sua giurisprudenza, ad incoraggiare l'attivismo interpretativo dei giudici allo scopo assai chiaro di preservare la sfera del legislatore. L'alternativa, infatti, una sentenza additiva della Corte costituzionale con conseguenze *erga omnes* e vincolante anche per il legislatore, tranne che per quello costituzionale, sarebbe assai più invasiva della pronuncia di un giudice comune, che resta circoscritta alle parti e lascia spazio ad un futuro intervento legislativo ordinario.

Leggiamo correttamente – e non stravolgendola, com'è stato fatto dalla maggioranza in Commissione – la sentenza n. 347 del 1998 sulla fecondazione assistita: in assenza di una norma di legge, la Corte dichiarò inammissibile la questione sollevata dal tribunale di Napoli che le chiedeva una sentenza additiva; le chiedeva di farsi legislatore affermando che l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. «Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali».

Quindi, piuttosto che sollevare conflitto contro il giudice – e quale giudice! La Corte di cassazione che si è limitata a svolgere il suo ruolo costituzionale di garantire i diritti applicando i principi nel caso concreto – sarebbe bene che ci interrogassimo sulle ragioni del silenzio del legislatore, del nostro stesso silenzio. Siamo davvero intenzionati sulle questioni eticamente sensibili a tacere? Siamo intenzionati a lasciare al potere giudiziario, sotto la pressione inarrestabile dei casi, la soluzione? Oppure anche nello Stato costituzionale il Parlamento non ritiene che sia giunta l'ora di riappropriarsi della sua funzione, di attuare i principi costituzionali garantendo i diritti con effetti *erga omnes*, smentendo in tal modo chi lo vuole votato ad una inevitabile marginalizzazione?

Va, infine, rigettato il tentativo di far passare il criterio, che è stato insinuato in forma ipocrita, per cui il centrodestra, che vuole l'incidente di attribuzione, è per la vita e il centrosinistra, che lo rifiuta, è per la morte. Questa è una semplificazione che è passata sugli organi di stampa, che forse non corrispondeva alle intenzioni di chi lo agiva, ma che tuttavia ha una funzionalità pericolosa. Non è attaccando il potere giudiziario, ma riprendendo il proprio ruolo istituzionale che il Parlamento potrà difendere la sua potestà legislativa. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

Signor Presidente, per ragioni di tempo, le chiedo di poter allegare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione.

Seguirà ora, come ho già detto, un intervento per ogni Gruppo. Dico subito ai colleghi che sarò rigoroso sui tempi, sia perché questa è la decisione della Conferenza dei Capigruppo sia perché al termine si riunirà la 5ª Commissione, che deve esaminare il decreto che è all'ordine del giorno di domani, sia perché il lavoro del Senato, in questi giorni finali, sta ampliandosi e non riducendosi.

È iscritto a parlare il senatore Astore. Ne ha facoltà.

ASTORE (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa dichiaro il mio no alla proposta di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale contro la sentenza della Corte di cassazione in oggetto.

In tutte le materie di ordine etico il singolo deputato dell'Italia dei Valori deve recuperare la libertà di giudizio; pertanto, con riferimento alla vicenda umana di Eluana Englaro non posso che parlare a titolo personale sulla base della mia sensibilità etica e morale. Evidenzio, perciò, con forza la strumentalizzazione cui stiamo assistendo in questi giorni sulla stampa e nei dibattiti con l'utilizzo, a fini di bassa politica, di un dramma così grande. Non nascondo che anche qualche ispiratore di qualche mozione possa corrispondere a questa categoria della politica.

Noi oggi parliamo del caso della giovane Eluana – diciamolo a tutto il Paese – perché come Parlamento e come potere legislativo non siamo stati in grado di approvare una legge sul testamento biologico, che

avrebbe evitato tanto clamore e tanta sofferenza per i parenti della ragazza, per le famiglie di tante altre persone nelle sue stesse condizioni e avrebbe evitato anche la spettacolarizzazione del caso umano, che purtroppo è stato quasi posto su un palcoscenico.

Non mi avventurerò in considerazioni strettamente giuridiche perché non ne ho le competenze e lo farò egregiamente, come al solito, l'amico senatore Li Gotti per il nostro Gruppo. Ma una verità va detta: il caso Eluana Englaro non è il prodotto di un'invasione di campo della magistratura nel potere legislativo, ma dell'incertezza della politica. Non accettiamo, perciò, le neppur tanto velate critiche alla sentenza del 2007, che si ritrovano nella mozione originaria e nella relazione di maggioranza della Commissione, perché sia la Corte di cassazione che la corte d'appello di Milano hanno applicato la legge e il codice civile.

La relazione che la 1ª Commissione propone all'Assemblea evidenzia la carenza, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di una organica disciplina normativa destinata espressamente a regolamentare il testamento biologico. Anche in questa legislatura è stato presentato un disegno di legge che disciplina la materia, confermato da molti colleghi. Su questo tema il Senato e i singoli senatori mantengono la più assoluta autonomia di valutazione e di pensiero. Ma, con riferimento all'oggetto del voto di oggi, la mia opinione è che il conflitto di attribuzione non vada e non possa in alcun modo essere sollevato, anche per le innumerevoli motivazioni illustrate nella relazione di minoranza e nell'intervento del senatore Pardi.

La scelta di promuovere il conflitto può costituire un pericoloso precedente, in base al quale, ogni volta che non fosse condivisa una sentenza, ciascuna Camera potrà adire la Corte costituzionale, lamentando una presunta lesione delle sue prerogative da parte del potere giudiziario. Il Parlamento non può trasformarsi in un ulteriore giudice, signor Presidente, ma dovrebbe assolvere la sua funzione primaria, che è quella di legiferare.

Mi ha molto colpito il comportamento del papà di Eluana, che, nell'apprendere la notizia della sentenza, aveva dichiarato il proprio orgoglio di vivere in uno Stato di diritto. Cari colleghi, ritengo che questa frase sia da incidere, anche se risulta in contrasto con quello che stiamo vivendo e sentendo in questi giorni particolari. È proprio per questo che la politica non può più voltare la testa dall'altra parte. Essa potrebbe legiferare, anziché sollevare conflitti fasulli a scopi puramente propagandistici contro un giudice che si è limitato a svolgere il suo ruolo e che, come recita la Costituzione, è soggetto solo alla legge.

Il caso della giovane Eluana, nella sua tragicità, impone alla coscienza di ciascuno l'obbligo di riflettere sul senso della dignità umana e sul rispetto delle scelte individuali. In più occasioni, come ammesso anche dal relatore di maggioranza, la ragazza aveva manifestato la sua contrarietà a subire trattamenti sanitari obbligatori. L'alimentazione artificiale e le altre cure alle quali Eluana viene sottoposta configurano un'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, a cui, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nessuno senza esplicita previsione di legge può essere sottopo-

sto. La giurisprudenza di merito ha affermato il principio della indisponibilità delle scelte individuali in materia di salute.

Ho davanti a me lo sguardo triste di un padre che, certamente per un supremo atto di amore, nel corso degli ultimi anni si è appellato, con tutti i mezzi, alle autorità competenti e alla pubblica opinione per la fine delle sofferenze della figlia, che da oltre quindici anni vive in uno stato vegetativo. Possiamo definire questo disperato appello una istigazione al suicidio, come qualche giurista richiamato poc'anzi ha scritto nei suoi commenti su un giornale pochi giorni fa? Io credo di no.

Dall'altra parte, esiste il grande mistero della vita umana e della dignità della persona umana, valore irrinunciabile della nostra cultura, che affonda le radici nell'umanesimo cristiano.

Pertanto – per riassumere, signor Presidente, e concludere – credo che sia indispensabile esprimere un voto assolutamente contrario sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Auspico, inoltre, che tale questione rappresenti per il Parlamento una sollecitazione a non aver paura di legiferare su un tema così delicato come il testamento biologico, su cui ognuno di noi, con molta libertà di coscienza e con il proprio retroterra culturale e religioso, porterà la sua opinione in merito. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, vorrei anzitutto esprimere un sentito e sincero ringraziamento al presidente Cossiga, per essersi fatto promotore della mozione presentata al riguardo. Dico questo, indipendentemente dai profili di inammissibilità o meno e dalle questioni di carattere tecnico-giuridico che sono state sollevate in questa sede da parte di diversi colleghi. Credo infatti che, al di là delle questioni tecniche, il pregio della mozione sia quello di aver introdotto per la prima volta nel dibattito politico e parlamentare i cosiddetti temi eticamente sensibili, che sono scomparsi dall'agenda della politica italiana e dai programmi della campagna elettorale di tutti i partiti – o, meglio, dei partiti di maggiori dimensioni – di maggioranza ed opposizione.

Con la stessa sincerità manifestiamo un rispetto profondo, totale e incondizionato, ed una solidarietà umana piena nei confronti della famiglia di Eluana, perché ci rendiamo conto che stiamo parlando di drammi privati, rispetto ai quali la politica deve avere rispetto e astrarsi soprattutto quando essi comportano la necessità di compiere scelte molto dolorose, ancorché di amore.

Il merito di quella mozione è proprio quello di affrontare la questione e riaffermare il principio che il Parlamento non è a sovranità limitata, ma deve occuparsi di tutto e prioritariamente dei temi che riguardano il diritto alla vita e, secondo alcuni, il diritto alla morte. Non vi sono materie – e particolarmente di questa natura – che non debbano essere trattate e sulle quali il legislatore non debba intervenire.

Le posizioni che fin qui abbiamo registrato manifestano un grande e profondo disagio, che si tocca con mano. Ci si trincerava dietro l'inammissibilità della mozione per non affrontare la questione sostanziale che lì si evidenzia: è necessario capire che quella sul caso della giovane Englaro non è una sentenza qualunque. Non vogliamo sostituirci alla Corte di cassazione, ma qui stiamo parlando di una sentenza con la quale, in assenza di una norma di legge che disciplini la materia, un giudice decide, non di interrompere il trattamento sanitario o di intervenire rispetto al codice deontologico sul cosiddetto accanimento terapeutico, ma di sospendere le ordinarie attività funzionali collegate all'alimentazione e all'idratazione di un paziente provocandone la cessazione dell'esistenza umana.

Non è, cari colleghi, una sentenza come tutte le altre. Credo che non sia giusto trattarla alla stregua di tante altre sentenze e trincerarci dietro il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Quest'ultimo è un principio assodato e lo rispettiamo, così come rispettiamo le sentenze e non le condividiamo, ma il Parlamento deve interrogarsi su questi temi, soprattutto quando la stessa Corte di cassazione, nella sua sentenza, interviene affermando che c'è una lacuna legislativa.

Siamo in presenza, infatti, di una materia rispetto alla quale le norme sono di stretta interpretazione e a maggior ragione non si possono creare quando non ci sono. Quando si parla del diritto alla vita non ci si può ancorare all'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione, senza poi collegarlo a quelli che voi, in altre circostanze, richiamate come principi primari e superiori dell'ordinamento costituzionale che, in quanto tali, sono intangibili, e alla luce dei quali bisogna leggere le norme successive della Carta costituzionale: tra questi c'è sicuramente il principio della tutela della vita che viene prima della tutela della dignità della persona umana.

Allora cerchiamo di uscire dall'ipocrisia e di cogliere il senso della mozione a prima firma del senatore Cossiga. Ci dispiace che i colleghi del Partito Democratico, in particolar modo i cattolici e coloro i quali hanno una particolare sensibilità su questi argomenti all'interno del PD, non abbiano colto il significato della mozione e dell'iniziativa meritoria del presidente Cossiga. Non vorremmo, signor Presidente, che anche la modifica dall'attuale calendario dei lavori, che prevede lo spezzettamento della discussione sulla relazione e il rinvio della prosecuzione del dibattito e del voto finale a dopo l'approvazione del decreto-legge n. 112, non fosse un modo elegante e diplomatico per nascondere una difficoltà anche interna al PdL, perché sappiamo bene – e dobbiamo anche qui abbandonare le ipocrisie – che alla Camera il PdL ha presentato due mozioni: una da parte della componente cosiddetta laica o laicista e un'altra che è stata sottoscritta da più Gruppi parlamentari.

Quindi, anche a questo proposito, per favore, non trinceriamoci dietro la richiesta burocratica della Commissione bilancio di svolgere i propri lavori. Si sapeva da tempo che dovevamo discutere di questo argomento complicato, controverso e che dimostra la necessità di affrontare temi e valori con la dovuta attenzione in un momento particolare della vita del nostro Paese.

Non vorrei che questo fosse un modo per togliere dall'imbarazzo quella parte del PdL che si è fatta promotrice al Senato della mozione e che si trova smentita da una parte dello stesso partito alla Camera dei deputati. Anche questo, infatti, dimostra una verità che noi abbiamo denunciato anche in campagna elettorale, e cioè che i partiti si costruiscono sui valori e non sulle convenienze e che l'identità politica di un partito e di un movimento, dal nostro punto di vista, si costruisce anche e soprattutto quando si condividono dei valori. Valori che non sono più contrassegnati dalla classica distinzione fra laici e cattolici, come ci ha dimostrato il *referendum* sulla legge n. 40 del 2004, ma sono valori condivisi, che tagliano in maniera orizzontale le opinioni e i credi politici e religiosi e che, a maggior ragione, meritano di essere rispettati nella loro autenticità e nella loro profondità da parte di tutti coloro i quali dicono di voler vivere in un Paese democratico.

Quella mozione, signor Presidente, ha il compito di affermare alcuni principi sui quali è difficile che anche chi non è d'accordo con noi sull'eutanasia, sul testamento biologico, sui temi della manipolazione genetica, non possa concordare. Tali principi sono così sintetizzabili: è la Costituzione la fonte primaria che tutela i diritti fondamentali della persona umana, primo fra tutti il diritto alla vita, e l'articolo 32, come dicevo, non può essere interpretato e applicato direttamente in questa materia. È il Parlamento che ha il compito di legiferare su questi temi garantendo i principi fondamentali dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la invito a concludere.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, faccio presente, senza polemica, che intervengo solo io per il mio Gruppo, oltre al presidente Cossiga in dichiarazione di voto. Avevo chiesto dieci minuti.

PRESIDENTE. C'è il problema della Commissione bilancio come sa.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Lo capisco, ma i tempi sono tempi, comunque ripeto che non voglio fare polemica.

Dicevo che il giudice non può sostituirsi alla legge, soprattutto quando è in gioco il diritto alla vita. Io faccio riferimento ad una norma che è presente nel nostro codice civile dal 1942, cioè l'articolo 5 che parla degli atti di disposizione del proprio corpo che sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, figuriamoci se è possibile ricostruire, in via ermeneutica, con una sentenza della Corte il diritto alla morte sotto forma di interruzione dell'alimentazione in presenza di queste disposizioni che integrano i principi costituzionali.

Per questo io credo che sia giusto e doveroso che quest'Aula si pronunci anche a prescindere dalla Camera se non vogliamo essere ipocriti e se teniamo veramente ai valori di cui parliamo e che forse, molte volte, non pratichiamo.

Sui lavori del Senato

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, sono rammaricata di dover intervenire, però sta accadendo che i lavori della Commissione bilancio non sono stati sospesi. Noi abbiamo dedicato un'intera riunione della Conferenza dei Capigruppo alla necessità di armonizzare le esigenze manifestate dalla Commissione bilancio di poter lavorare ininterrottamente tutto il pomeriggio con la richiesta di una parte dei colleghi della maggioranza che, invece, voleva che la discussione sulla relazione venisse incardinata e cominciasse nelle modalità e nelle forme che, proposte dal presidente Schifani, sono state accettate, e cioè che fossero svolti la relazione, la relazione di minoranza e un intervento per Gruppo e che, per questo lasso di tempo, per consentire ovviamente a tutti i senatori – anche ai componenti della Commissione bilancio – di partecipare, i lavori della Commissione bilancio venissero sospesi. Come sempre, quando il presidente Schifani interpone la propria opera di mediazione, noi, in Conferenza dei Capigruppo, pur non essendo d'accordo, abbiamo accettato la soluzione da lui proposta.

Scopro adesso che la Commissione bilancio sta continuando tranquillamente i propri lavori nel momento in cui questo intermezzo di discussione su una questione delicatissima, voluta oggi dalla maggioranza a tutti i costi, nonostante la sospensione della discussione da parte della Camera, sta andando avanti. Io credo che questo tradisca anche l'affidamento che nei colleghi della maggioranza – non certo nella volontà del Presidente – ha fatto il mio Gruppo e mi rammarico vivamente che ciò sia accaduto. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

FERRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per richiamare alla memoria dei colleghi e anche della presidente Finocchiaro – mi consentirà – che la norma regolamentare che interviene sulle attività delle Commissioni, con riferimento alla possibilità di proseguire i lavori contestualmente a quelli dell'Aula, fa riferimento alla sede deliberante e redigente e non a quella referente. (*Commenti del senatore Garraffa*) Ciò proprio al fine di garantire alle Commissioni di proseguire nei rispettivi lavori.

La decisione assunta in Conferenza dei Capigruppo non modifica il Regolamento. Pertanto, se la Commissione prosegue nei propri lavori, non significa contravvenire al Regolamento. Se altra decisione è stata presa, non può essere certo quella di sospendere i lavori della Commis-

sione. Infatti, se ricordo bene l'intervento della Presidenza in Aula, non si faceva in esso riferimento all'orario di sospensione della Commissione bilancio. Altra questione è, come accaduto in passato, se tale richiesta viene avanzata da un terzo dei senatori presenti in Commissione. In quello specifico caso il Presidente è tenuto a farsi interprete di tale richiesta.

L'intervento della presidente Finocchiaro può essere interpretato in questo momento soltanto nel senso di una richiesta tardiva di sospendere i lavori della Commissione, non già come la denuncia di un esito diverso rispetto ad una decisione adottata dalla Conferenza dei Capigruppo. Lo dico per una questione di chiarezza, considerato che non c'è stato alcun tradimento. Ci dispiace che tale parola possa essere stata utilizzata dalla presidente Finocchiaro in Aula. (*Commenti della senatrice Finocchiaro*).

GARRAFFA (PD). Ma cosa c'entra la questione regolamentare con la questione politica!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi dispiace per il collega Ferrara, ma la presidente Finocchiaro ha ragioni da vendere. In Conferenza dei Capigruppo si è deciso di spezzettare la discussione sulla relazione riferita al caso Englaro – e noi, poiché perplessi eravamo contrari, come la collega Finocchiaro ricorderà – proprio per consentire i lavori della Commissione bilancio, con l'intesa che la Commissione avrebbe sospeso i lavori per riprenderli a conclusione della discussione in Aula.

Pertanto, sono assolutamente solidale con le parole della senatrice Finocchiaro e credo che sia intervenuta un'anomalia che determina un precedente non molto positivo con riferimento ai rapporti che intercorrono tra i Gruppi all'interno della Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Avendo partecipato, come sempre, alla Conferenza dei Capigruppo, debbo dire che quella che ha ricordato la presidente Finocchiaro è effettivamente la decisione assunta in quella sede ed è parte integrante di questa intesa. Credo che vi sia stata un'incomprensione, probabilmente nella trasmissione della decisione, non credo che vi siano stati complotti; in ogni caso, essendo stata quella la decisione assunta, la Presidenza dispone che la Commissione bilancio sospenda i suoi lavori fino al termine della seduta; così come era stato deciso nella Conferenza dei Capigruppo. (*Commenti del senatore Ferrara*).

Mi assumo la responsabilità di questa decisione, perchè questo è quanto era stato deciso in quella sede. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

FERRARA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signor Presidente, il mio intervento non era nel senso di contraddire quanto dichiarato dalla Presidenza, anzi, nel momento in cui tale richiesta viene avanzata, la Presidenza dispone conseguentemente. La mia perplessità nasceva dal fatto che quando è stata data lettura delle risultanze della Conferenza dei Capigruppo era stato detto che ciò avrebbe consentito alla Commissione di sospendere i lavori; ora, nel momento in cui la Commissione non sospende i lavori, ciò non contravviene ad alcuna ipotesi regolamentare. In tal senso andava inteso il mio intervento, cioè che non essendosi contravvenuto ad alcuna disposizione regolamentare, non era intervenuto alcun tradimento. Mi dispiaceva solo che la presidente Finocchiaro usasse quell'aggettivo. (*Commenti dei senatori Garraffa e Finocchiaro*).

PRESIDENTE. Diamo atto al senatore Ferrara della sua precisazione.

Ripresa della discussione del Documento XVI, n. 1

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi – dal momento che oggi in Senato si sta discutendo della relazione Vizzini e non della mozione Cossiga, come invece diceva il senatore D'Alia – che vi è stata un'iniziativa del Presidente emerito che ha provocato questa riflessione, opportuna nelle finalità che saprà conseguire, ma a nostro avviso non nei mezzi. Anch'io voglio salutare il senatore Cossiga, come ritengo lui avrebbe salutato qualche anno fa, quando, ascoltato da un giovane all'inizio degli anni Novanta, affermò: «Poiché io ho grande rispetto per i meccanismi parlamentari, l'abuso di essi per scopo spettacolare mi dà fastidio come giurista e come cittadino». (*Applausi dal Gruppo PD*).

Onorevoli colleghi, la prima cosa che mi sovviene, per il tempo sottratto a questo Parlamento per cose serie, è che ad esempio avremmo potuto dedicare qualche minuto dell'odierna seduta per capire dal Governo come mai, con un atto spregiudicato e anche qui spettacolare nelle sue motivazioni, il decreto con il quale il Governo Prodi aveva confermato e rafforzato nei livelli essenziali di assistenza medica in questo Paese le prestazioni che riguardano migliaia di malati terminali e cronici sia stato improvvisamente cassato con un *deficit* di motivazione.

Quando discuteremo del merito, delle tante Eluana Englaro, dei molti malati terminali e cronici e delle decine di migliaia di famiglie italiane che si trovano in simili condizioni, vorremo che questa vergogna fosse cancellata. Non fateci trovare a discutere del merito con un dubbio sul fatto che un Paese come il nostro non consideri le prestazioni a favore dei malati terminali uguali e doverose su tutto il territorio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Senatore Vizzini, abbiamo paura che l'invito, contenuto nella sua relazione, a stabilire la Corte costituzionale i confini della discrezionalità ermeneutica del giudice o se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, incrina – per il modo con cui poniamo la domanda – la nostra immagine di Parlamento. Questo timore è al tempo stesso una speranza perché da una non ammissibilità da parte della Corte della questione che noi maldestramente poniamo riterremmo di essere abilitati a fare il nostro dovere di legislatori e a decidere sul merito.

Si invita, dunque, la Corte a farsi legislatore e ad abrogare una clausola di funzionamento del nostro sistema giuridico che sino ad oggi ha prodotto diritto, buona giurisprudenza e anche diritti nel nostro Paese, cioè l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale; questo, infatti, è quanto si prevede nella relazione. Tale norma impone al giudice, in mancanza di una disposizione specifica, di risolvere i casi che gli vengono sottoposti mediante i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, di cui pacificamente fanno parte i principi costituzionali. In tal modo, noi mettiamo maldestramente mano alla questione.

Ho ricordato come nella nostra democrazia molti diritti nascono da pronunce giurisprudenziali che poi il Parlamento ha riconosciuto e cristallizzato; con questo, però, non vogliamo prendere posizione ed affermarne l'esattezza perché non è nostro compito, non è compito del Parlamento, di questa o di quella sentenza. Evidenziando la nostra posizione rispetto alla relazione presentata dal senatore Vizzini, vogliamo affermare che va rifiutata l'idea di un potere legislativo che si fa controllore pervasivo del diritto che crea. Una volta che il diritto è creato nelle Aule parlamentari, esso è affidato all'applicazione del cittadino, dei soggetti giuridici, delle corti; al Parlamento rimane l'importante strumento, nei casi più eclatanti, delle interpretazioni autentiche, che ha valore pacificamente retroattivo, ovvero – ed è questo il suo compito principale – di colmare con il diritto positivo il vuoto che ritiene esserci e che voglia colmare.

Non è quindi solo un Parlamento a sezioni riunite quello che verrebbe fuori dall'accettazione della esattezza del conflitto di attribuzione tra i poteri, che oggi ci viene sottoposto come tema da evocare davanti alla Corte costituzionale; è anche un'imitazione tardiva dell'Assemblea rivoluzionaria, cui ha fatto riferimento il collega Ceccanti. La democrazia, però, ha fatto due secoli di cammino da allora e anche quella esperienza è durata pochi anni.

Quel Parlamento che verrebbe fuori dall'applicazione sistematica del principio che oggi ci viene richiesto di ratificare vuole preservare non l'esercizio, ma il simulacro del suo potere, che è cosa diversa; esso si mette a fare la guardia di confine, alla ricerca – anche lì, ci dispiace – di presunti clandestini legislatori. Non è questa la cosa migliore che potremmo fare!

Sappiamo che il problema sotteso alla questione che ha prodotto l'iniziativa che noi rifiutiamo di avallare è complesso. Si tratta di un problema complesso che riguarda il tema del consenso informato, dell'applicazione dei trattamenti palliativi nel fine vita, della realtà tragica di molti casi in cui la morte viene artificialmente portata a tempi che non sono

quelli naturali, ovvero dei casi in cui naturalmente si può affermare che la scienza medica deve intervenire per far continuare quella vita e avere speranza di prosecuzione, di un ritorno anche alla vita di relazione.

È solo questo il tema che ha impedito al Parlamento di legiferare? No, perché altrimenti il Comitato nazionale per la bioetica non avrebbe richiesto nel 1991 una pronuncia sui criteri di accertamento della morte a tutti i fini giuridici, e non avrebbe richiesto un'altra volta nel 2003, a proposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, un ulteriore pronunciamento del Parlamento in termini di diritto positivo.

È un fatto che riguarda la responsabilità politica di tutti noi ed è per questo che il Partito Democratico, non avendo paura di entrare nel merito, rivolgendo un invito a tutte le forze politiche, proporrà a questo Senato un ordine del giorno che ci impegna a programmare i nostri lavori in modo da dare al Paese una legge sul consenso medico informato, sulle cure palliative, sulle dichiarazioni anticipate di volontà, il cosiddetto testamento biologico, entro la fine di quest'anno.

Collegli senatori, ci sono momenti – e questo è uno di quelli – nel percorso delle comunità umane in cui non tutto ciò che è tecnologicamente e scientificamente possibile è anche buono e giusto, e nei quali la visione dell'uomo, la nostra visione dell'uomo, della sua dignità, della sua libertà e della sua fine in questo mondo pretende la parola della democrazia e della politica. Diciamola questa parola, e non diciamo parole inutili. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*PdL*). Signor Presidente, lasci che all'inizio del mio intervento esprima tutto il rammarico per la compressione dei tempi su questo delicato e controverso argomento, anche perché ciò ha compromesso e compresso ulteriormente interventi di colleghi che sicuramente molto meglio di me potevano portare motivazioni a questa discussione.

In premessa dico che mi ritrovo pienamente nella relazione che ha svolto in quest'Aula il presidente Vizzini.

L'invasione di campo operata dalla Corte di cassazione e conseguentemente dalla corte d'appello di Milano nella sfera della potestà costituzionalmente attribuita al potere legislativo risulta palese e spiace che i colleghi dell'opposizione, invece di considerarla per quello che è, una sentenza sbagliata, l'abbiano issata a bandiera ideologica. I giudici, occorre ribadirlo, applicano le leggi, non le fanno e forse hanno – abbiamo – dimenticato che esistono la Costituzione e il codice penale. Non ci troviamo quindi davanti ad un vuoto legislativo, ma, anche se ci fosse, non spetta ai giudici la competenza di colmarlo.

Si tratta dunque di un'intromissione a gamba tesa, non solo scorretta e irriguardosa, ma assunta in totale mancanza di buona fede perché consapevoli, i giudici della Suprema corte, che in caso di mancanza di una legge ordinaria il nostro ordinamento giuridico non lascia alcun potere le-

gislativo all'organo giudicante, come invece avviene nei sistemi anglosassoni, ma anzi prevede che ci si debba attenere alle altre fonti di diritto interno, prima fra tutte la nostra Costituzione, la quale in nessuna parte, neanche nel sempre menzionato articolo 32, ravvisa che si violino il rispetto e la dignità della persona se si provvede a fornirle cibo e acqua.

A questo si aggiunga che gli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, che sanzionano rispettivamente l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'istigazione e l'aiuto al suicidio, tutelano in modo incondizionato il principio di indisponibilità della vita umana, non solo quella altrui, ma anche quella propria.

Non vorrei qui ricordare le parole già pronunziate – in modo preciso, attento e delicato – dal presidente Vizzini, riguardo quanto ebbe a dichiarare un giurista italiano del calibro di Giuliano Vassalli.

Detto questo, non possiamo però non entrare nel merito della vicenda. Più passano i giorni più appaiono chiari gli errori commessi da quei magistrati sulla vicenda di Eluana Englaro, come confermano i medici e alcuni autorevoli giudici, perché in essa non si ravvisa alcuna forma di accanimento terapeutico.

Ci sentiamo di affermare che con questa sentenza si introduce in Italia un precedente giurisprudenziale, a cui inevitabilmente faranno riferimento future analoghe richieste, che ha tanto il sapore di un'eutanasia mascherata. Ci siamo collocati anche noi su quel piano inclinato lungo il quale la discesa sarà inarrestabile. La metodologia è sempre la stessa, crudele e diabolica: si prende un caso e su di esso si confeziona una bomba ad orologeria, pronta a deflagrare al momento più opportuno.

Questa sentenza mina profondamente quel principio di non disponibilità della vita umana che è proprio della nostra tradizione culturale; essa è viziata da un'erronea concezione antropologica che ci fa concepire la vita di una persona che si trova in stato vegetativo come una sola vita biologica.

Questa sentenza legittima forme di abbandono terapeutico, quindi il non prendersi cura di persone che non sono in grado di intendere e di volere o non sono in grado di manifestare la loro volontà, con il pericolo che venga pertanto chiesta analoga interpretazione in casi anche molto diversi da quello di Eluana Englaro.

Il valore di una persona e i diritti che le vengono riconosciuti sono strettamente correlati al fatto che la persona è viva, non alle sue condizioni di vita. Nello specifico, la sentenza si basa su opinioni espresse da Eluana quando, poco più che adolescente, ancora non poteva neanche ipotizzare quale sarebbe stato il suo vero destino. E non credo che queste siano prove sufficienti a dedurre un presunto consenso a interrompere una terapia o la somministrazione di ciò che serve ad ognuno di noi per vivere.

Nel caso di Piergiorgio Welby il tribunale di Roma ricorda che la «natura eccezionale del rifiuto deve essere personale, ovvero provenire dal titolare, non esercitabile tramite rappresentante legale». Una volontà, quella del paziente, che non può comunque prescindere dal giudizio cli-

nico, in un rapporto medico-paziente di importanza fondamentale. Deve, perciò, essere consapevole, informata ed attuale.

Vale la pena, a questo punto, ricordare la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina. All'articolo 9 si prevede che i desideri precedentemente espressi dal paziente, che al momento di ricevere un trattamento medico non è in grado di manifestare la propria volontà, saranno tenuti dal medico in considerazione, ma certamente non costituiscono un obbligo.

Oggi invece si desume, si ricorda: e, anche se ciò fosse il manifesto di una volontà libera, tale volontà sarebbe ancora oggi attuale? E in questi presunti stili di vita sarebbe compresa anche la cessazione dell'idratazione e dell'alimentazione? E se nel frattempo le cose fossero cambiate?

La Cassazione in passato si è pronunciata più volte in difesa del diritto di pentirsi delle proprie scelte. E comunque non si prendono decisioni così importanti su espressioni rilasciate in un momento della propria esistenza a prova di un convincimento personale: non lo si fa neppure in circostanze che riguardano questioni esclusivamente materiali, come le volontà testamentarie, per le quali nessun giudice si fiderebbe di quello che una persona avrebbe detto in vita, ma richiederebbe, nel rispetto dell'ordinamento, una volontà certa, manifestata in modo inoppugnabile. Purtroppo questa sentenza farà scuola, aprirà la strada ad una giurisprudenza volta non certo a garantire nuovi diritti o nuove tutele, ma forme di chiari abbandoni terapeutici.

La sentenza che condanna a morte certa Eluana contiene elementi che ci scuotono e ci tormentano. In primo luogo, i giudici, in maniera inquietante, chiedono ai medici di andare contro il loro codice deontologico e contro le norme dei codici civile e penale.

In secondo luogo, la sentenza contiene evidenti lacune dal punto di vista scientifico. La scienza riconosce che non si può parlare di stato vegetativo permanente, ma persistente; infatti, il concetto di irreversibilità di stato vegetativo è solo probabilistico e non assoluto. Voglio ricordare a me e a voi che due mesi fa si è risvegliata una persona dopo ben 18 anni.

Inoltre, i giudici dimostrano di non conoscere i recenti lavori di Adrian Owen su «*Nature Neuroscience 2008*» sulla rilevazione dello stato di coscienza attraverso la risonanza magnetica funzionale. Da questi studi è emerso che forme di coscienza, a volte sovrapponibili a quelli di persone sane, sono presenti anche nei pazienti in stato vegetativo persistente che, però, non possono fisicamente esprimerle. In casi così delicati in cui le nostre conoscenze scientifiche sono ancora incomplete, perlomeno per buon senso dovrebbe prevalere il principio di precauzione.

In terzo luogo, la sentenza condanna Eluana a morire di fame e di sete (altro che buona morte!), in un periodo presumibile di 14 giorni. A riprova del fatto che non è poi così granitica la convinzione che la vita di Eluana sia esclusivamente vegetativa, verrà sedata perché non soffra. Le impediranno l'idratazione e l'alimentazione e, quindi, una tipologia di assistenza che non è onerosa, non è pericolosa, non è straordinaria o sproporzionata rispetto ai risultati attesi. Infatti, il Comitato nazionale di

bioetica, nel suo parere su come valutare l'idratazione e l'alimentazione, ha riconosciuto che non erano da considerare trattamenti sanitari o atti medici. Somministrare acqua e cibo, anche per via artificiale, rappresenta sempre un mezzo naturale di conservazione della vita e non un trattamento terapeutico. Il suo uso va considerato ordinario e proporzionato anche quando lo stato vegetativo si prolunga.

Una prova di come poi sia difficile fare marcia indietro una volta iniziata la discesa lungo quel famoso piano obliquo ci proviene da molti Stati, come la Francia e la Germania, che cercano in tutti i modi di arrestare questa corsa verso la morte, tanto da affermare che l'alimentazione e l'idratazione non sono un atto di accanimento terapeutico.

In queste settimane siamo stati tormentati dalla parola «invasivo», ipotizzando che Eluana venga sottoposta a manovre infermieristiche giudicate particolarmente traumatiche. Ebbene, Eluana respira autonomamente, non è attaccata a nessuna macchina, ha solo un sondino che la nutre e la idrata: nulla di così invasivo. Alcuni ipotizzano che in tali condizioni occorra interrompere l'idratazione e l'alimentazione non naturale. Io chiedo, però, cosa vi sia di più naturale di questo sostentamento vitale di base? L'unica colpa di Eluana è di non riuscire a farlo autonomamente. Con questa logica non idrateremo e non nutriremo più i bambini affetti da paralisi cerebrale infantile o tutti quei pazienti anziani con grandi demenze?

Il giudizio che sta alla base di questa sentenza misura il valore della persona solo in riferimento alla qualità della vita che essa riesce ad esprimere e questo, francamente, è inaccettabile. Il nostro ordinamento, la nostra Costituzione tutelano i più deboli e certamente non li condannano perché più fragili. La legge tutela la vita, primario diritto della persona, e non una presunta qualità di vita difficile, anzi impossibile, da definire oggettivamente. Se non la pensiamo così vuol dire che accettiamo e riteniamo che l'eutanasia sia una pratica lecita. Con questa sentenza, se venisse poi eseguita, la magistratura si renderebbe consapevolmente colpevole di aver introdotto l'eutanasia nel nostro ordinamento giuridico. Tutta questa vicenda crea un pericoloso precedente dal punto di vista etico, culturale e legislativo, che potrebbe aprire anche nel nostro Paese le porte a qualcosa di molto più distrutturante.

Stiamo, infatti, prefigurando scenari nei quali verranno meno i capitali della buona assistenza socio-sanitaria. Una visione così limitata del valore della vita umana ci dovrebbe fare comprendere meglio perché non dobbiamo aprire le porte al testamento biologico e all'eutanasia. Non si farebbe altro che imboccare quel piano inclinato dell'abbandono terapeutico, magari in strutture come gli *hospice*, facendoli diventare dei parcheggi di fine vita. Infatti, la sentenza indica che la fine di Eluana avvenga in una struttura idonea ad alleviare le sofferenze: l'*hospice*. Il messaggio che emerge è che l'*hospice*, nonostante tutto l'impegno dei medici e degli infermieri che vi lavorano, si riduce in fin dei conti ad una sorta di cimitero degli elefanti, e ciò contrasta in modo radicale con il pensiero della loro fondatrice, Dame Cicely Saunders, che aveva definito l'*hospice* come luogo di vita, di assistenza e di ricerca.

Allora, chiediamoci seriamente, onorevoli colleghi, in che razza di mondo stiamo vivendo se permettiamo che uno Stato, che si definisce civile come il nostro, avvalli e sia connivente con una simile sentenza, che vuole in vita solo esseri umani perfettamente sani. Difendere la vita e il diritto naturale è espressione propria della ragione umana, a prescindere dal proprio credo e dalla confessione di appartenenza.

Difendere questi principi non significa rinunciare alla umana comprensione e al riconoscimento del dolore e della fatica di chi quotidianamente vive queste situazioni di difficoltà.

Per tale motivo preannuncio che voterò, e chiedo di votare, a favore della mozione sul caso in esame, perché desidero che in tale circostanza quest'Aula esprima un voto che sia di esempio per le future generazioni e, soprattutto, rappresenti un messaggio positivo per tutte quelle famiglie che in questi anni, spesso in assenza di riflettori e di aiuti da parte delle strutture pubbliche, hanno e stanno amorevolmente accudendo i propri cari.

Il loro esempio deve essere la nostra ispirazione a lottare contro una visione dell'uomo che vale solamente se è bello, forte e vincente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò subito che concordo con la mozione presentata dal presidente Cossiga, con il parere espresso dal relatore, collega Vizzini, e parzialmente anche con quanto appena sostenuto dalla collega Bianconi, anche se dissento in parte, perché non credo proprio che questa sentenza farà scuola. Si tratta infatti di una sentenza emessa in assenza di riferimento legislativo specifico, come abbiamo sentito dire da più oratori, perché al riguardo il Parlamento non si è espresso e non è compito della magistratura fare le leggi, bensì applicarle.

Non posso che essere d'accordo anche con quanto esposto dal presidente D'Alia, il quale ci ha ricordato che il giudice non può sostituirsi alla legge. In questo dissento profondamente da altri senatori, per esempio dal collega Pardi, che invece vorrebbe vedere un ruolo diverso della magistratura; su questo non possiamo assolutamente concordare.

Il mio contributo alla discussione in Aula sarà in parte sul merito, ma soprattutto sul metodo. Per quanto riguarda il merito, la sentenza della Corte di cassazione ha indotto il decreto della corte d'appello di Milano, che molti configurano sostanzialmente come una autorizzazione alla commissione di un vero e proprio omicidio colposo.

Onorevoli colleghi, il limite scientifico tra la sospensione delle terapie e l'eutanasia è tutt'altro che unanimemente sancito. E l'idratazione e l'alimentazione non possono essere certo considerate un accanimento terapeutico. Allo stato attuale dell'arte, né la legge né la magistratura e nemmeno la scienza possono essere in grado di sancire, con assoluta certezza, se la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione attuata nei con-

fronti di Eluana Englaro sia da considerarsi o meno eutanasia, sia o meno da considerarsi legittima.

Spetta sicuramente al legislatore, a noi, al Parlamento, impegnarsi affinché siano posti limiti e siano tracciati con chiarezza scientifica ed ineluttabile i confini tra eutanasia – che ricordo a tutti significare procurare sicuramente dolcemente, ma volutamente la morte di un individuo – e la sospensione delle cure, che è l'interruzione di un trattamento medico giudicato sostanzialmente non in grado di modificare la prognosi di un paziente, del resto già infausta. Ricordo altresì la differenza tra queste due e l'accanimento terapeutico, che invece, non dimentichiamoci, è la prosecuzione ed il mantenimento di terapie frequentemente invasive nei confronti di pazienti che non sono in grado di trarne alcun beneficio e che, anzi, si vedono spesso incrementare e prolungare le sofferenze e l'agonia.

A questo proposito auspico veramente che si possa intraprendere un percorso legislativo parlamentare, l'unico in grado di garantire che in futuro non si debba più assistere ad episodi come quello che sta dominando le scene mediatiche di queste settimane.

Il problema è che mi devo per forza associare a quanto appena dichiarato dalla collega Bianconi: anche ammettendo la liceità di questa scelta, ritengo assolutamente inammissibile la metodologia di indurre a morte un individuo per fame e per sete. Allora ricorriamo all'iniezione letale! Non la si nega nemmeno agli animali, non vedo perché la si debba negare ad un individuo nel momento in cui si fosse deciso che questo possa costituire atto lecito. Ma questo spetterà al legislatore stabilirlo e non certo a qualsiasi magistrato, sia anch'esso della Corte di cassazione.

La vita umana è il bene supremo e credo non possa essere oggetto di scelte formali da parte di nessun magistrato e nemmeno di nessun medico. Spetta al legislatore riuscire a stabilire i limiti all'interno dei quali tanto i magistrati quanto i medici, tecnici del settore, debbano muoversi.

Tutto quanto fin qui esposto ci dà sicuramente l'idea dell'assoluta mancanza di certezze nel merito, ma di gran lunga più grave (e ritengo raccapricciante) è la metodologia seguita per giungere a tale determinazione, nel metodo per l'appunto. Si tratta del solito metodo della solita magistratura, che non si limita ad applicare le leggi: normalmente le interpreta a proprio piacimento, determinando una vera e propria azione politica nei luoghi che alla politica non competono, tentando di sostituirsi ad essa e rimanendo costantemente, oserei dire vergognosamente, impunita e impunibile. Nel caso di Eluana ritengo che da parte della magistratura si sia andati addirittura ben oltre e si sia passato ogni segno. Questa volta la magistratura non si è limitata ad interpretare la legge, ma addirittura, in carenza di una normativa specifica, si è insinuata nel vuoto legislativo, sostituendosi o tentando di sostituirsi al legislatore. È per questo che, nella nostra facoltà di legislatori, dobbiamo appoggiare la mozione del presidente Cossiga in maniera completa e convinta.

Per le considerazioni sopra esposte, si evince agevolmente il sostegno a questa mozione e la ferma condanna nei confronti della sentenza della Corte di cassazione e del decreto della corte d'appello di Milano, che

hanno determinato un atto che potrebbe configurarsi con una pena capitale, in un Paese, il nostro, dove, non dimentichiamoci, la pena di morte non esiste, né nel codice di procedura penale, né nella Costituzione! (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del Documento in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 30 luglio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10,30

I. Ratifiche di accordi internazionali

II. Discussione dei documenti:

1. Ignazio MARINO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 1*).

2. TOMASSINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 2*).

3. CURSI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 3*).

4. BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 4*).

III. Discussione della mozione n. 13, dei senatori Andreotti ed altri, per l'istituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*procedimento abbreviato ex art. 157, comma 3, del Regolamento*).

IV. Discussione della mozione n. 20, di iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri, per l'istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

ALLE ORE 16

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Ratifiche di accordi Internazionali

1. MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (174).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (857).

2. Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (858).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 (937) (*Ove concluso dalla Commissione*).

La seduta è tolta (ore 18,34).

Allegato B**Testo integrale della relazione di minoranza del senatore Pardi
sul Doc. XVI, n. 1**

Il conflitto tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere proposto dinnanzi alla Corte costituzionale solo se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

Il conflitto è possibile in relazione ad atti definitivi inoppugnabili per i quali non siano esperibili, in altre sedi, gli ordinari rimedi. Ha quindi carattere di ultima istanza, di residualità e presuppone comunque la pienezza ed esclusività della funzione che si ritiene irreparabilmente lesa.

Con riferimento alla proposta del relatore di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione, va osservato che il conflitto in questione viene posto in termini che non conoscono precedenti, a partire dalla mozione 1-00016 che ha originato il dibattito.

Va preliminarmente rilevata la non sussistenza della legittimazione attiva del Senato della Repubblica a sollevare un conflitto di attribuzione per invasione da parte di altro organo (la Corte di cassazione) di poteri attribuiti costituzionalmente al potere legislativo. La scelta di ritenere ammissibile, nei termini proposti, la possibilità per il Senato di proporre il conflitto di attribuzione come delineato dal relatore e, precedentemente, dall'atto di indirizzo che ha originato la procedura, richiede una valutazione assai attenta in quanto verrebbe a costituirsi un precedente idoneo a determinare esiti alquanto imprevedibili.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. In quanto singoli organi costituzionali, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono titolari di un «potere fiduciario», che si traduce in un patto sinallagmatico, nei confronti del Governo, rinvenibile direttamente dall'articolo 94 della Costituzione. Sono altresì titolari di un potere di indirizzo e di controllo sull'Esecutivo, deducibili direttamente ed indirettamente dall'articolo 64 della Costituzione, nella misura in cui esso concede la potestà regolamentare alle due Assemblee parlamentari. Le funzioni di indirizzo e di controllo trovano infatti nei Regolamenti parlamentari di ciascuna Camera la loro fonte di legittimazione primaria.

La costituzione in giudizio separata delle due Camere può riguardare, dunque, contestazione di attribuzioni o funzioni esclusive proprie di ciascuna Camera, ma la funzione legislativa non rientra in alcun modo in tale novero, in quanto non può essere esercitata dal Senato della Repub-

blica in via esclusiva. Si rileva, a questo proposito, che da ultimo la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 61 del 2008, in riferimento ad un conflitto di attribuzione presentato dalla Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha sancito, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, che la Commissione parlamentare stessa ha la «qualifica di organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale articolo sancisce, per contro, in modo inequivocabile che il Senato della Repubblica non può essere in alcun modo abilitato a rappresentare «in via definitiva» la sovranità parlamentare nel suo complesso.

Sono invece legittimati autonomamente i due rami del Parlamento limitatamente a funzioni ad essi spettanti singolarmente ed incidenti sulla rispettiva autonomia costituzionale e regolamentare (declinabile in autonomia contabile, verifica dei poteri, insindacabilità dei componenti).

Va parallelamente rilevata una palese carenza di legittimazione passiva della Corte di cassazione. La sentenza in oggetto, che non ha efficacia *erga omnes*, ha disposto un accoglimento con rinvio, rimettendo quindi la decisione di merito al giudice competente (che si è espresso) presso il quale sono sempre e tuttora esperibili i rimedi previsti dalla legge.

Peraltro la Corte non poteva non decidere la controversia sottoposta al suo esame, sussistendo nel nostro ordinamento un principio fermissimo sul punto. Anche in presenza di lacune della legge, non può essere in alcun modo legittimato un principio per cui i giudici possano rifiutarsi o siano impediti a decidere. Nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale ovvero nelle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi) si sancisce – all'articolo 12 – non solo che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore ma soprattutto che, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La Corte costituzionale, proprio su una materia eticamente sensibile senza, in quel tempo, una adeguata disciplina normativa (la fecondazione assistita), ha sancito nella legge n. 347 del 1998 che «l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali».

Nel valutare la controversia relativa alla vicenda della giovane Eluana Englaro, la Corte di cassazione (con la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007) ha ritenuto applicabili, nel caso di specie, gli articoli 357 e 424 del codice civile. Essa ha individuato, in tal modo, una disciplina legislativa di riferimento, pur in assenza di analoghe previsioni normative

riferite specificamente alle dichiarazioni anticipate di volontà. In particolare, l'autorità giudiziaria ha considerato quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 (attuazione della direttiva 2001/20/CE sull'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico) nonché dall'articolo 6 della Convenzione di Oviedo, la cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento con legge n. 145 del 28 marzo 2001. In ciò risulta evidente la corretta applicazione, da parte della Suprema Corte, del «potere-dovere» di individuare la normativa applicabile alle controversie ad essa sottoposte.

Non solo avverso la successiva sentenza di merito della Corte di appello di Milano restano, ancor oggi, pienamente esperibili gli ordinari rimedi previsti dalla legge ed il conflitto risulta pertanto privo del necessario requisito della residualità, ma si è in presenza, rispetto alla pronuncia della Cassazione 21748/2007, di una sentenza di rinvio. Vale a dire che la decisione contestata non ha assunto autorità di cosa giudicata ed è efficace solo per le parti (oltre che nei confronti del giudice del rinvio). Diversamente, l'efficacia *erga omnes* è tipica dell'atto normativo e del giudicato definitivo, il che dimostra la inidoneità della sentenza in questione a costituire lesione di prerogative o attribuzioni del potere legislativo.

Soltanto negli ordinamenti di diritto comune la validità del giudicato presenta efficacia *erga omnes* e vincola in modo assoluto il giudice del merito. In quei contesti, infatti, il precedente giurisprudenziale – attraverso il principio dello *stare decisis* – assume effettività ed efficacia del tutto simili alla legge. Viceversa, negli ordinamenti di diritto codificato – come è il nostro – la pronuncia definitiva di un organo giudicante non ha, rispetto agli altri giudici, valore vincolante ma puramente «persuasivo».

La illogicità della lamentazione di un difetto di potere della Cassazione nel giudicare si risolverebbe, di fatto, nella contestazione di *errores in iudicando*, di per sé esclusi dai conflitti di attribuzioni.

In ordine al dovere del giudice di pronunciarsi, anche in via interpretativa ed anche nel caso di vuoto normativo, il divieto di *non liquet* non consente eccezioni di sorta. Tale sfera di attribuzione non è peraltro in alcun modo comprimibile ed è anzi auspicabile che non la si voglia ledere. Più in generale, l'interpretazione della legge – come anche l'individuazione della normativa applicabile alle controversie che gli sono sottoposte – spetta al giudice. Le Camere possono tuttora, sempre che lo vogliano e sempre congiuntamente, legiferare sulla materia nella quale sia stato rilevato un vuoto normativo, anche in via puramente interpretativa con validità *ex tunc*.

Tale potere non è stato incrinato minimamente dalla sentenza dell'ottobre scorso. Essa non ha neppure leso la facoltà per le Camere di legiferare (anche, va ribadito, con norma interpretativa) sulla materia in questione: facoltà tuttora nella piena possibilità del Parlamento. Ma non già, ancora una volta, del solo Senato, che è quota parte del procedimento

legislativo ma non può procedere, legislativamente, senza deliberazione conforme dell'altra Camera.

È dunque evidente come la sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 della Corte di cassazione non abbia impedito il corretto esercizio della funzione legislativa e che la risoluzione giurisdizionale delle controversie sia diritto-dovere della Suprema Corte, come di tutte le magistrature giudicanti. Si tratta perciò di attribuzione non condizionabile dal Senato con la pretesa di orientare, in un senso o nell'altro, l'attività giurisdizionale.

La Corte costituzionale si è già orientata nel senso di escludere che il conflitto di attribuzione avente ad oggetto atti giurisdizionali possa investire il merito. Nel caso in questione, essendo palese il fatto che la decisione della Suprema Corte non abbia ecceduto rispetto alla competenza dell'ordine giudiziario, sarebbe una deliberazione del Senato adottata al di fuori del consolidato quadro di competenze costituzionali a tradursi in lesione di attribuzioni, con l'effetto peraltro di demandare alla Corte costituzionale la decisione sui margini di legittimità della giurisprudenza «creativa».

Non vi sono precedenti di conflitti di attribuzione deliberati con lo strumento della mozione parlamentare. Sebbene nella scorsa legislatura risultò depositato un analogo atto di indirizzo sulla materia, va rilevato come esso non abbia avuto seguito; né la procedibilità dello strumento può essere inferita dall'avvenuta pubblicazione della mozione nel resoconto. L'assenza di precedenti deliberati in tal modo, pur in presenza di numerosi altri casi di conflitti di attribuzione, deve indurre a ritenere fondata la non esperibilità dell'atto di indirizzo presentato (1-00016). Conferma di questo orientamento è, peraltro, l'avvenuto passaggio procedurale dall'articolo 157 del Regolamento del Senato (che disciplina la mozione) all'articolo 50 dello stesso Regolamento del Senato (che conferisce alle Commissioni la facoltà di presentazione all'Assemblea di eventuali relazioni e proposte). Ciò tuttavia non è sufficiente a superare i rilievi di ordine costituzionale in merito alla procedura adottata.

Il fatto che non esistano nel Regolamento del Senato disposizioni di dettaglio che regolino le modalità con cui l'Assemblea possa costituirsi in giudizio per promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non comporta di per sé che la procedura sia del tutto carente di una sua disciplina. Vi è, al contrario, anche una prassi consolidata sin dal primo conflitto che ha coinvolto il Senato, risalente al 1981. La procedura corretta implica l'assegnazione dell'affare ad un organo istruttorio, con funzioni referenti, il quale esamina la questione e riferisce all'Assemblea che discute e delibera. L'organo referente è normalmente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ma vi sono stati precedenti in cui la funzione istruttoria (che presuppone un deferimento da parte del Presidente e non una mozione dell'Assemblea) è stata assolta dal Consiglio di Presidenza, dalla Giunta per il Regolamento o da una Commissione permanente. Solo successivamente a questa istruttoria l'Assemblea può pronunciarsi.

Appare tuttavia che il vizio d'origine relativo alla non proponibilità del conflitto per carenza di legittimazione attiva e passiva non possa essere «sanato» diluendo la mozione e facendola quasi «scompare» nella nuova formulazione di affare assegnato alla 1ª Commissione che, quale sede istruttoria, riferisce all'Assemblea.

La proposta del relatore è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato e deve pertanto avere ad oggetto materia deliberabile, che sia cioè nella piena disponibilità del Senato. L'oggetto dell'impegno deve quindi essere vagliato secondo il metro di un serio accertamento di ricevibilità, dal momento che si vincola l'organo nel suo complesso.

Inquadrata in tal modo la vicenda procedurale, che va risolta nel senso della sua non ricevibilità ed idoneità a conseguire validamente gli effetti di impegno ipotizzati, resta comunque, per tutto quanto sopra premesso, una valutazione di non procedibilità anche della questione rimessa alla 1ª Commissione e proposta dal relatore all'Assemblea.

Al fine di neutralizzare un potenziale conflitto tra potere legislativo e quello giudiziario – in modo naturale e nel rispetto del nostro ordinamento costituzionale – è pienamente esperibile la via delle leggi di interpretazione autentica. Ove, infatti, il legislatore consideri una pronuncia giurisprudenziale palesemente confliggente con la *ratio legis* della norma eventualmente interpretata si riappropria – con l'emanazione di una legge di interpretazione autentica – dell'indirizzo politico ad essa sotteso e non opportunamente «interpretato» nella sentenza del giudice. Dunque, secondo la prospettiva accolta dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina, la legge interpretativa opererebbe sul piano delle fonti del diritto senza minimamente incidere, se non attraverso il principio della soggezione del giudice alla legge, sulla *potestas judicandi* riservata dalla Costituzione alla competenza del potere giudiziario.

Ammesso il potere del legislatore di emanare leggi interpretative, che hanno peraltro come connaturale elemento la retroattività, non è tuttavia sufficiente che la legge si autoqualifichi e sia formulata come interpretativa, perché debba essere considerata tale. Si deve difatti verificare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, che la qualificazione e la formulazione rispondano effettivamente ai caratteri propri di una legge interpretativa. Caratteri che indubbiamente sussistono quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili. In altri termini è necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Così configurato, l'intervento legislativo non presuppone necessariamente una situazione di incertezza o di conflitto di interpretazioni, ma non si sottrae all'esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali.

La legge interpretativa inoltre, pur se ha il fine di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata,

non tocca la potestà di giudicare, ma muove sul diverso piano delle fonti normative e precisa la regola ed il modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi. Non lede quindi la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti.

Al vertice del nostro ordinamento non si trova la legge, ma la Costituzione e il patrimonio di diritti che essa garantisce ai singoli: un «dotazione di diritti» originaria, indipendente e protetta nei confronti della legge. Il ruolo del giudice non è quello di mero applicatore della legge, egli è chiamato a valutarne la costituzionalità e a dettare la regola del caso concreto, attraverso le tecniche del bilanciamento e l'applicazione diretta dei principi costituzionali. E ciò è tanto più vero quando, come nel caso in oggetto, non vi sia ancora una legge approvata dal Parlamento in materia di dichiarazioni anticipate di volontà.

Di fronte a questa lacuna, a questa «omissione del legislatore», ai fini di garantire i diritti non vi sono che due soluzioni: l'applicazione diretta dei principi costituzionali e dei principi supremi dell'ordinamento, con effetti *inter partes*, nel caso concreto da parte dei giudici, oppure l'intervento, *erga omnes*, con una eventuale legge di interpretazione autentica. È stata la Corte stessa, con un orientamento costante nella sua giurisprudenza, ad incoraggiare l'attivismo interpretativo dei giudici, allo scopo, assai chiaro, di preservare la sfera del legislatore. L'alternativa, infatti, una sentenza additiva della Corte costituzionale con conseguenze *erga omnes* e vincolante anche per il legislatore (tranne che per quello costituzionale) sarebbe assai più invasiva della pronuncia di un giudice comune, che resta circoscritta alle parti e lascia spazio a un futuro intervento legislativo ordinario.

Pertanto, si può concludere che la questione se il Senato debba, o meglio possa, promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla citata sentenza della Corte di cassazione, va risolta in senso negativo per carenza dei presupposti di legge previsti per i conflitti di attribuzione, con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva e passiva ma anche per la idoneità della proposta, ove accolta, a determinare una violazione, proprio da parte del Senato, della sfera di attribuzione di altri poteri dello Stato.

Non è sollevando un conflitto di attribuzione contro il potere giudiziario ma riprendendo il proprio ruolo, che il Parlamento potrà preservare la sua dignità legislativa, nelle forme e nei limiti che la Costituzione gli assegna.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Ciampi, Contini, Davico, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Palma e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barbolini, Costa, De Angelis e D'Ubaldo, per attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

**Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni
nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Salvatore Piscitelli, in sostituzione del senatore Giuseppe Valentino, dimissionario.

**Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico,
Ufficio di Presidenza**

In data 24 luglio 2008 il senatore Dell'Utri è stato eletto Presidente della Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione**

Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere alla sua costituzione, giovedì 31 luglio 2008, alle ore 14, presso il Palazzo di San Macuto.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 25 luglio 2008, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (265-693-730-734-B)

(presentato in data 25/7/2008);

S.265 approvato in testo unificato da 1ª Aff. cost. (TU con S.693, S.730, S.734); C.1406 approvato con modificazioni da 1ª Aff. costit. (assorbe C.639, C.528, C.820);

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735-B)

(presentato in data 29/7/2008).

(Approvato dal Senato della Repubblica. – S. 735 e modificato dalla Camera dei deputati. – C. 1496).

Ministro economia e finanze

Ministro lav., sal., pol. soc.

Ministro pubbl. amm. e innov.

Ministro sempl. normativa

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949)

(presentato in data 24/7/2008);

C.1386 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Lannutti Elio

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950)

(presentato in data 24/7/2008);

senatori Lannutti Elio, Russo Giacinto, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951)

(presentato in data 25/7/2008);

senatori Tofani Oreste, Corsi Cesare, Bianconi Laura, Calabro' Raffaele, Castro Maurizio, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Di Giacomo Ulisse, Fasano Vincenzo, Giuliano Pasquale, Gramazio Domenico, Massidda Piergiorgio, Pichetto Fratin Gilberto, Pontone Francesco, Saccomanno Michele, Saia Maurizio, Stancanelli Raffaele

Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952)

(presentato in data 25/7/2008);

senatore Serafini Giancarlo

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle società sportive fondate da almeno cinquanta anni (953)

(presentato in data 29/7/2008);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Pedica Stefano, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Caforio Giuseppe, Mascitelli Alfonso, Giambrone Fabio

Tutela di incapaci perchè in stato vegetativo permanente (954)

(presentato in data 29/7/2008);

senatore Compagna Luigi

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).

Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955)

(presentato in data 29/7/2008);

senatore Valditara Giuseppe

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi (956)

(presentato in data 29/7/2008).

Disegni di legge, assegnazione*In sede deliberante**1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (265-693-730-734-B)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

S.265 approvato in testo unificato da 1ª Aff. cost. (TU con S.693, S.730, S.734); C.1406 approvato con modificazioni da 1ª Aff. costit. (assorbe C.639, C.528, C.820);

(assegnato in data 28/07/2008).

*In sede referente**5ª Commissione permanente Bilancio*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.1386 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 24/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Lumia Giuseppe

Disposizioni per consentire l'accesso dei parlamentari alle strutture sanitarie (268)

previ pareri delle Commissioni 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Butti Alessio

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di violazione dei regolamenti e delle ordinanze (665)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Incostante Maria Fortuna

Norme sulla democrazia interna, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento dei partiti politici (707)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ceccanti Stefano

Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità (708)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Nespoli Vincenzo

Disposizioni per la tutela dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia e dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (722)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Saia Maurizio ed altri

Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fleres Salvo ed altri

Istituzione del difensore civico nazionale (764)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. D'Alia Gianpiero

Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie (829)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 25/07/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bianchi Dorina

Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti (751)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 25/07/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Caforio Giuseppe

Norme sull'accesso professionale dei laureati in Scienze motorie (796)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Butti Alessio ed altri

Nuove norme in materia di imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e di recupero dell'evasione del canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (807)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 25/07/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Pinzger Manfred

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni (828)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 25/07/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Lumia Giuseppe

Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agroalimentari (266)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Casson Felice

Norme a tutela dei lavoratori esposti ed ex – esposti al cloruro vinile monomero (CVM) – polivinilcloruro (PVC) (449)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Butti Alessio

Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (657)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 25/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Lumia Giuseppe

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (269)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Baio Emanuela ed altri

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 25/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Bianchi Dorina

Disposizioni in materia di modello assistenziale per gli adolescenti (361)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Bianchi Dorina

Disposizioni in materia di trattamento del tumore al collo dell'utero (616)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Tomassini Antonio

Istituzione di speciali unità di accoglienza alla persona (SUAP) per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (703)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Belisario Felice ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (823)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/07/2008);

Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Butti Alessio

Norme per la casa da gioco di campione d'italia (655)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2008);

Commissioni 7ª e 13ª riunite

Sen. Butti Alessio

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure autorizzative in ambito paesaggistico (659)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ramponi Luigi

Disposizioni relative all'individuazione di aree da parte dei comuni superiori a 50.000 abitanti, per lo svolgimento di riunioni in luogo aperto al pubblico (802)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Butti Alessio ed altri

Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti previdenziali e risarcitori con gli analoghi emolumenti previsti in campo europeo (814)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fleres Salvo, Sen. Ferrara Mario

Norme per assicurare la definitiva strutturazione della dotazione organica del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana (822)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cuffaro Salvatore

Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (871)

(assegnato in data 28/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gallo Cosimo

Modifica all'art. 64 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore (890)

(assegnato in data 28/07/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bettamio Giampaolo

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (920)

(assegnato in data 28/07/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caruso Antonino, Sen. Mugnai Franco

Disciplina della conciliazione assistita stragiudiziale ed endoprocessuale (819)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 28/07/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Vizzini Carlo, Sen. Gasparri Maurizio

Riforma dell'articolo 41 – bis dell'ordinamento penitenziario (915)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) (assegnato in data 28/07/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Baio Emanuela

Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare e misure a sostegno del coniuge superstite (702)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (assegnato in data 28/07/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Leddi Maria

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e di disciplina della detrazione per canoni di locazione (790)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 28/07/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ª settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 28/07/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Poli Bortone Adriana

Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 28/07/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Montani Enrico

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Astore Giuseppe, Sen. Carlino Giuliana

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero (833)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Astore Giuseppe

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili (834)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 28/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bianconi Laura

Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare (837)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Nessa Pasquale ed altri

Riconoscimento dei diritti delle persone sordo - cieche (918)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Poretti Donatella

Disposizioni in materia di promozione del parto senza dolore (122)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni in materia di personale del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e applicazione dei limiti di spesa finanziata da fondi statali (529) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/07/2008);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/07/2008);

Commissioni 2ª e 11ª riunite

Sen. Li Gotti Luigi ed altri

Revisione della normativa processuale del lavoro. Delega al Governo per la razionalizzazione del procedimento amministrativo contenzioso in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (838)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/07/2008);

Commissioni 6ª e 11ª riunite

Sen. Castro Maurizio ed altri

Misure a favore della partecipazione dei lavoratori (803)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/07/2008).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Giuseppe Valditara ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Valditara. – «Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi» (642).

Il senatore Luigi Compagna ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Compagna. – «Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA» (643).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 28 luglio 2008, la 6^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, tre distinte indagini conoscitive:

- sulla tassazione del reddito familiare;
- sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni;
- sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 luglio 2008, ha inviato, in applicazione dell'articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie nell'anno 2007 (*Doc. XXXI, n. 1*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, disciplinante i servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 36).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 18 e 25 luglio 2008, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, copia delle sentenze n. 286 e n. 296 del 9 luglio 2008, depositate – rispettivamente - il successivo 18 luglio e 25 luglio in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita;

dell'articolo 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita. Il predetto documento (*Doc. VII, n. 19*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2^a e alla 4^a Commissione permanente;

dell'articolo 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato), convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato»). Il predetto documento (*Doc. VII, n. 20*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 23 luglio 2008, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2006 (*Doc. XV, n. 27*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente;

dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 2005 e 2006 (*Doc. XV, n. 28*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente;

dell'Acquedotto pugliese S.p.a., per gli esercizi dal 2004 al 2006 (*Doc. XV, n. 29*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente;

del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, per gli esercizi 2005 e 2006 (*Doc. XV, n. 30*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 8 luglio 2008, ha inviato il testo di dieci risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 16 al 19 giugno 2008:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (*Doc. XII, n. 98*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (*Doc. XII, n. 99*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (*Doc. XII, n. 100*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sul potenziamento delle capacità di reazione dell'unione europea alle catastrofi (*Doc. XII, n. 101*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'autorizzazione del pollo al cloro (*Doc. XII, n. 102*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª e alla 12ª Commissione permanente;

una risoluzione sul vertice UE-Russia (*Doc. XII, n. 103*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro del settore ovicaprino in Europa (*Doc. XII, n. 104*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato per le regioni: Verso una mobilità più sicura, più intelligente« (*Doc. XII, n. 105*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sul protrarsi della detenzione di prigionieri politici in Birmania (*Doc. XII, n. 106*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'Iran (*Doc.* XII, n. 107). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Divina ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00013 *p.a.* dei senatori Andreotti ed altri.

Mozioni

BONINO, DINI, PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, COMPAGNA, SBARBATI, SIRCANA, PARAVIA, RANDAZZO. – Il Senato, premesso che:

è un dato oggettivo e non più un'opinione di alcuni che lo stato della giustizia in Italia ha raggiunto livelli di inefficienza assolutamente intollerabili, sconosciuti in altri Paesi democratici, per i quali l'Italia versa, da anni ed in modo permanente, in una situazione di illegalità tale da aver generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

l'enorme numero di processi pendenti, sia nel settore civile che in quello penale, e l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli hanno ormai determinato una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia, tale da rendere sempre più concreto il pericolo, per un verso, che si ricorra a forme di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, per altro verso, che si incrementi il numero di reati a causa di una sostanziale impunità;

rispetto a tale situazione la stessa introduzione della cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001), strumentalmente approvata al solo fine di evitare continue condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ulteriormente sovraccaricato i ruoli delle Corti di Appello e, d'altra parte, per quanto è stato autorevolmente affermato, se tutti gli aventi diritto dovessero agire nei confronti dello Stato sulla base della legge Pinto, lo Stato stesso sarebbe costretto a dichiarare bancarotta;

in tale situazione occorre predisporre un piano di riforme organiche e strutturali del sistema giustizia; occorrono provvedimenti in grado di garantire un più equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, uscendo da logiche emergenziali o d'occasione che, da un lato, lasciano ai pubblici ministeri la piena discrezionalità sull'uso dei mezzi di indagine e sull'esercizio dell'azione penale e, dall'altro, all'arbitrio dei giudici la scelta dei processi da rinviare;

a rendere più drammatico il quadro del sistema è anche intervenuto il taglio dei fondi destinati alla giustizia;

il ministro Alfano, intervenendo al convegno organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane il 15 luglio 2008 sul tema delle ri-

forme per la giustizia, ha dichiarato che «occorre intervenire sulla giustizia con una riforma organica, in tempi rapidi e non con una legislazione alluvionale, ma con interventi mirati che non vanno contro qualcuno sui processi e sull'asse istituzionale e costituzionale; per una giustizia al servizio del cittadino»;

analoghe affermazioni sulla necessità di radicali modifiche del sistema della giustizia sono state espresse dal Presidente del Consiglio dei ministri;

il segretario del più grande partito di opposizione, Walter Veltroni, già in campagna elettorale, dalle colonne de «il Riformista», ha posto in discussione il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale affermando la necessità di «un procedimento che veda la partecipazione di Parlamento, Csm e Procuratori della Repubblica nella fissazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale»;

l'amministrazione della giustizia e la difesa della legalità costituiscono oggi una vera e propria «questione sociale nazionale», la cui soluzione non è più rinviabile;

i ripetuti interventi legislativi finora attuati sul processo penale come su quello civile non hanno portato i risultati che si attendevano e possono perciò considerarsi dei semplici provvedimenti tampone privi di efficacia risolutiva;

pertanto è giunto il momento di affrontare con decisione il tema della giustizia e di porre mano a riforme che diano reale attuazione del principio di rispetto delle regole;

dette riforme non devono peraltro procedere nel senso di determinare, nel processo penale, una diminuzione delle garanzie difensive dell'imputato, né dette garanzie, come pure è stato proposto, debbono essere sacrificate sull'altare della ragionevole durata del processo, posto che quest'ultima è essa stessa un diritto dell'imputato;

dette riforme devono invece procedere nel senso di garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa, con un giudice che sia effettivamente terzo tra le due parti, con una reale responsabilizzazione, anche disciplinare, dei magistrati inquirenti e giudicanti, riservando la risposta penale dello Stato a quei soli fatti che, offendendo in concreto beni giuridici non altrimenti presidiabili, rivestono un rilevante disvalore sociale, come tale percepito dalla collettività,

impegna il Governo ad attuare, con il più ampio dibattito parlamentare, una riforma davvero radicale del sistema della giustizia, che preveda:

a) l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, con la previsione di un procedimento per la fissazione dei criteri per l'uso dei mezzi di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nonché di un procedimento che veda la partecipazione dei pubblici ministeri e di altri soggetti istituzionali e che individui un soggetto istituzionale politicamente responsabile di fronte al Parlamento per la loro effettiva ed uniforme implementazione a livello operativo;

b) la separazione delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l'assoluta indipendenza del giudice;

c) la responsabilizzazione del pubblico ministero per l'osservanza delle priorità fissate e, al contempo, la creazione di meccanismi atti ad evitare che chi è politicamente responsabile per l'implementazione delle politiche pubbliche nel settore criminale possa indebitamente condizionare, su singoli casi, l'attività del pubblico ministero deviandolo dal rispetto delle priorità prefissate;

d) la revisione della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, la fissazione dei suoi compiti in via tassativa, nonché l'eventuale creazione di un consiglio per il pubblico ministero e di un organismo che garantisca un efficiente sistema disciplinare per tutti i magistrati;

e) la reintroduzione di severi vagli della professionalità dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della loro permanenza in carriera, vagli di professionalità in grado di evidenziare sia i magistrati più qualificati – per competenza e produttività – a conseguire le promozioni ed il relativo trattamento economico, sia quelli che sono più qualificati per coprire le molteplici funzioni cui giudici e pubblici ministeri possono essere destinati;

f) la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini, ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali;

g) la revisione delle modalità di collocamento fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli incarichi extragiudiziari, salvaguardando le contrapposte esigenze di non disperdere «forza lavoro» né, per contro, preziose professionalità;

h) l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine giudiziario e l'assunzione di incarichi, elettivi e non, in rappresentanza di formazioni politiche, ciò anche al fine di rendere credibile l'indipendenza di chi esercita funzioni giudiziarie agli occhi del cittadino;

i) la promozione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari in cui i programmi di innovazione prevedano la fissazione delle tappe dell'innovazione e la verifica *in itinere* dei risultati conseguiti, verifiche effettuate con la partecipazione di esperti esterni;

l) l'adeguamento degli organici del personale anche amministrativo, non solo e non tanto per ciò che concerne la consistenza numerica, quanto per ciò che concerne la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare la modernizzazione tecnologica ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia, anche ai fini di una sostituzione progressiva dei molti magistrati che ora occupano posizioni direttive a tutti i livelli nel Ministero della giustizia;

m) la modifica della natura dei termini processuali, con la previsione generalizzata di termini perentori e di sanzioni disciplinari per la loro inosservanza da parte dei magistrati;

n) la radicale semplificazione delle modalità di notifica degli atti giudiziari;

o) la definizione di tempi *standard* dei procedimenti civili e penali e di politiche di *case management* (gestione dei casi e dei carichi di lavoro) coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa;

p) la modifica delle procedure di nomina dei capi degli uffici e un potenziamento del ruolo gestionale del dirigente amministrativo dell'ufficio;

q) una forte depenalizzazione ed una razionalizzazione delle fattispecie criminose.

(1-00019)

FINOCCHIARO, GASPARRI, ZANDA, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, BELISARIO, D'ALIA, DIVINA, PEDICA, MICHELONI, RANDAZZO, GIAI. – Il Senato,

premessi che:

nel corso della XIV e della XV legislatura è stato istituito dal Senato, per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire il tema della condizione, dei problemi e delle aspettative delle collettività italiane residenti all'estero;

durante la XIV legislatura il Comitato ha svolto sopralluoghi nei principali Paesi d'accoglienza dell'emigrazione italiana, per verificare la situazione delle comunità italiane residenti all'estero al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle problematiche e le aspettative delle stesse e di contribuire alla loro soluzione con interventi sulle autorità locali e sulle istituzioni nazionali, anche attraverso proposte di iniziative legislative;

obiettivo del Comitato istituito nella XV legislatura è stato l'approfondimento di temi come la riforma dei servizi consolari, la promozione della lingua e della cultura italiane, la riforma della legge sulla cittadinanza, l'assistenza sociale per gli italiani all'estero indigenti, i passaporti e le carte d'identità, le convenzioni bilaterali per la previdenza degli emigrati e degli immigrati, nonché il sostegno dell'impresa italiana sui mercati internazionali;

una delle prime questioni affrontate dal Comitato è stata quella della regolarità delle elezioni politiche del 2006, con cui è iniziato il dibattito sulle procedure del voto all'estero, evidenziando la necessità di una modifica della legge n. 459 del 2001 a partire dall'esigenza di garantire maggiore certezza riguardo al voto espresso per corrispondenza e di istituire comitati elettorali presso i consolati;

altra questione affrontata dal Comitato nel corso degli incontri con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) è stata la necessità di procedere alla riforma delle leggi istitutive del CGIE e dei *Comites*, al fine di affidare un nuovo ruolo a questi tradizionali organi di rappresentanza;

premessi inoltre che la fine anticipata della XV legislatura ha interrotto il lavoro svolto dal Comitato impedendo di raggiungere i risultati auspicati all'inizio e lasciando aperte questioni importanti come la riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza, la riforma e la ra-

zionalizzazione della rete consolare, rese necessarie dalla inadeguatezza dello *standard* dei servizi consolari rispetto a quello di altri Consolati, nonché la riforma della legge n. 153 del 1971 sulla diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo anche nelle sue diverse forme e rappresentazioni identitarie regionali;

considerato che:

nella XV legislatura l'elezione dei senatori nella Circostrizione estero, avvenuta per la prima volta con le elezioni del 2006, ha consentito al Parlamento la possibilità di creare un nuovo rapporto con i connazionali residenti all'estero, evidenziando, al contempo, la necessità e l'utilità di rafforzare tali legami attraverso l'istituzione di un'apposita sede istituzionale dedicata allo studio, al monitoraggio ed all'analisi della condizione degli italiani residenti all'estero;

l'Italia, a causa dei grandi flussi migratori che l'hanno interessata tra la fine del XIX e la metà del XX secolo, è lo Stato europeo con il più alto numero di cittadini residenti all'estero, pari ad oltre 3,6 milioni;

alla luce dell'importante ruolo svolto dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero nelle due passate legislature, l'istituzione anche nella XVI legislatura di un analogo Comitato rappresenta l'impegno del Senato della Repubblica a mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero ed a continuare nello svolgimento delle funzioni volte a soddisfare le legittime aspettative dei connazionali, nella consapevolezza che gli italiani residenti all'estero sono per l'Italia una risorsa economica, sociale, culturale e politica,

delibera di istituire il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, composto da nove senatori, sei dei quali eletti all'estero e tre appartenenti a Gruppi non rappresentati, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei predetti componenti;

il Comitato elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti ed un Segretario;

il Comitato ha compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero (CGIE), sulla base del programma dallo stesso definito, anche attraverso incontri e confronti con le Comunità italiane all'estero ed incontri con il Governo, le Regioni, le amministrazioni pubbliche, il Consiglio generale degli italiani all'estero e le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero.

(1-00020)

Interpellanze

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

– Premesso che:

il Governo, il 18 luglio 2008, ha commissariato l'Agenzia spaziale italiana (Asi) su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

in pari data, l'ingegner Enrico Saggese, responsabile delle attività spaziali di Finmeccanica, è stato nominato dal Consiglio dei ministri Commissario straordinario dell'Asi, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonostante si profili a suo carico un chiaro conflitto d'interessi, essendo la suddetta azienda destinataria di finanziamenti e fondi facenti capo all'Asi;

il settore spaziale è strategicamente essenziale per la ricerca e per lo sviluppo economico ed industriale del Paese;

considerato che:

nell'aprile 2007, il professor Giovanni Fabrizio Bignami era stato nominato Presidente dell'Asi dal Ministro *pro tempore* dell'università e della ricerca su indicazione di un *search committee*, secondo una pratica ormai diffusa in tutti i Paesi più avanzati per il rispetto del criterio di trasparenza, che è stata utilizzata anche per il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e per l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf);

nel corso delle audizioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato era stata esclusa la possibilità di procedere a cambiamenti negli assetti degli istituti di ricerca, con particolare insistenza sulla volontà di «non politicizzare» gli enti di ricerca,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni d'urgenza che giustifichino il ricorso a una procedura quale il commissariamento per un ente così importante, in considerazione dell'ampia ricaduta d'immagine a livello internazionale per l'Asi, che rappresenta all'estero la nostra politica spaziale;

quali siano i motivi che abbiano spinto il Governo a scegliere come Commissario un rappresentante di Finmeccanica, azienda la cui attività è fondamentale per l'agenzia, ma che copre solo una parte del delicato ambito di intervento della stessa Asi;

infine, se la procedura adottata sia da considerarsi una sorta di anticipazione di progetti del Governo anche in altri settori, con un'azione tesa a favorire l'ingresso di aziende al vertice di enti ed istituzioni di varia natura che interessano l'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dagli atenei.

(2-00022)

Interrogazioni

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, VITA, MARCUCCI, GARRAFFA. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

l'Agenzia spaziale italiana è un ente pubblico nazionale la cui attività, organizzazione e funzionamento sono attualmente regolati dalle

norme stabilite dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante «Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)»;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo citato, l'Agenzia spaziale italiana è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e finanziaria, patrimoniale e contabile, nonché di un proprio ordinamento stabilito in conformità con quanto previsto dalla stessa norma. Ai sensi, poi, del medesimo articolo, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca esercita nei confronti dell'ASI le competenze che gli sono attribuite dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

la legge n. 168 del 1989 («Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica») nel definire le funzioni del Ministero dell'università, stabilisce che il Ministero medesimo esercita la vigilanza sugli enti e le istituzioni di ricerca sovrintendendo al monitoraggio del Programma nazionale di ricerca, anche con riferimento alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati, approvando e finanziando i programmi pluriennali degli enti di ricerca, esercitando i controlli di legittimità e di merito degli statuti e dei regolamenti di enti o di agenzie. Il comma 2, articolo 6, del decreto legislativo n. 204 del 1998, al primo periodo, stabilisce, inoltre che: «La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni». Tale disposizione tende, dunque, a tenere distinte le modalità e le procedure di nomina delle Presidenze degli enti di ricerca richiamati da quelle dei Consigli di amministrazione;

l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003 stabilisce che il Presidente dell'ASI è nominato con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998, già richiamate. La procedura di nomina prevista per il Consiglio di amministrazione dell'ASI all'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2003 segue, invece, modalità diverse e distinte da quelle riguardanti il Presidente. I sette componenti del Consiglio sono, infatti, designati rispettivamente dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, delle comunicazioni, degli affari esteri, delle attività produttive e dell'ambiente e sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Governo, nel Consiglio dei ministri del 18 luglio 2008, ha deliberato il Commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana, proponendo come Commissario straordinario l'ingegner Enrico Saggese, attualmente direttore del coordinamento attività spaziali di Finmeccanica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, nel corso della seduta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato del 22 lu-

glio 2008 ha precisato che la decisione del Governo di commissariare l'ASI si è resa necessaria per le dimissioni rassegnate dalla maggior parte dei componenti del Consiglio di amministrazione. Tale circostanza di necessità dichiarata dal Ministro non risulta, però, confortata dalle norme di legge che regolano il funzionamento e gli organi dell'ASI richiamate nelle precedenti premesse. È bene aggiungere in proposito che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 128 del 2003 stabilisce disposizioni specifiche in materia di incompatibilità per la nomina negli organi dell'ASI per coloro che siano amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui l'ASI è interessata;

il Consiglio tecnico scientifico dell'Agenzia spaziale italiana ha espresso in un comunicato stampa vivissima preoccupazione per l'avvio della procedura di commissariamento dell'Agenzia proprio in vista della riunione del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea del novembre 2008, della quale, per la prima volta dal 1975, l'Italia avrà la Presidenza, esprimendo l'invito al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari di merito a riconsiderare l'opportunità di un tale atto che priverebbe l'ASI del supporto tecnico e scientifico che il professor Bignami ha efficacemente garantito nel corso del suo primo anno di Presidenza,

si chiede di sapere se, nonostante le contraddizioni di carattere normativo e le palesi controindicazioni nel regolare svolgimento dell'attività e delle funzioni scientifiche dell'Agenzia spaziale italiana evidenziate dagli interroganti, il Governo intenda comunque procedere al commissariamento di uno dei più importanti attori della ricerca sulla scena della scienza spaziale e al quale è riconosciuto oggi un ruolo di primo piano tanto a livello europeo (e al riguardo si tenga conto che l'Italia è il terzo Paese che contribuisce maggiormente all'Agenzia spaziale europea) che a livello internazionale.

(3-00176)

DEL VECCHIO, PINOTTI, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

alcuni importanti organi di stampa hanno dato ampio rilievo ai fatti accaduti il 10 luglio 2008, relativi all'intervento di elicotteri italiani a sostegno di una pattuglia motorizzata italiana sottoposta ad un attacco nelle vicinanze di Herat, in Afghanistan;

in particolare, sembra emergere che l'equipaggio di uno degli elicotteri che ha partecipato all'azione non ha aperto il fuoco contro gli attentatori della pattuglia motorizzata;

le ipotesi formulate dagli stessi mezzi d'informazione, sulle ragioni della mancata azione di fuoco da parte dell'equipaggio di uno degli elicotteri, sono contrastanti e possono indurre a valutazioni errate circa la correttezza delle procedure seguite dai militari italiani in tale operazione;

il contingente italiano opera sul territorio afgano da oltre cinque anni con professionalità, efficacia e misura, in armonia con le altre Forze

dell'ISAF presenti, come emerge dalla realtà sul campo e dal parere di molti autorevoli commentatori,

si chiede di sapere quale sia l'esatta ricostruzione della vicenda e come valuti il Ministro in indirizzo l'evento in argomento, anche allo scopo di salvaguardare il costante ed apprezzato impegno del contingente italiano in quella tormentata realtà.

(3-00177)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LUSI, LEGNINI, RUTELLI, MARINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

dagli organi di stampa (si veda «Il Messaggero», edizione dell'Abruzzo, del 25 giugno 2008) si apprende la notizia dell'ennesimo scempio ai danni del patrimonio artistico del territorio marsicano: da qualche mese si assiste a furti, da parte di ignoti, delle pietre poste sul parapetto dello storico ponte in pietra della strada provinciale n. 63 che collega il comune di Capistrello (L'Aquila) a quello di Filetino (Frosinone);

il ponte occupa una posizione strategica, dal momento che permette l'attraversamento (unico) del fiume Liri per raggiungere la vicina località di Pescocanale – frazione di Capistrello – fino ad arrivare, salendo su per i monti Simbruini, attraversando l'altopiano della Renga, a Filetino;

il ponte, realizzato durante il Ventennio fascista, ha, altresì, un rilevante valore da un punto di vista architettonico dal momento che è in gran parte costituito da pietre, le cosiddette «basole», lavorate dai famosi artigiani scalpellini di Capistrello;

per evitare questi atti di sciacallaggio occorre innanzitutto attuare un'opera di consolidamento e re-incollaggio delle basole ancora presenti, prima che il danno diventi irrimediabile, potenziando, altresì, il presidio del territorio al fine di evitare ulteriori e irreparabili sottrazioni,

si chiede di sapere se e con quali provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano opportuno intervenire al fine di ridurre gli effetti dello scempio ai danni dei beni architettonici presenti sul territorio marsicano, anche con le iniziative indicate dagli interroganti.

(3-00175)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIONDELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'amministrazione della giustizia in Italia versa in condizioni d'assoluta gravità per le insufficienti risorse destinate alla stessa;

l'assoluta marginalità delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia è ben evidenziata dalla percentuale irrisoria degli stanziamenti previsti, che ammontano soltanto all'1,6 per cento del bilancio complessivo dello Stato (tale percentuale, prevista dalla legge n. 244 del 2007, conferma del resto una tendenza ormai consolidata);

il decreto-legge n. 61 del 2008, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile», ha ulteriormente privato il Ministero della giustizia di risorse destinategli dalla legge n. 244 del 2007, attribuendo, tra l'altro, parte degli stanziamenti di quest'amministrazione alla copertura finanziaria delle attività e degli interventi che dovranno realizzare la protezione civile;

nonostante tale provvedimento fosse necessario per garantire alla protezione civile le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni cui deve assolvere, è altrettanto indispensabile rifondere le amministrazioni i cui stanziamenti sono stati a tali fini sottratti dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei loro compiti, considerando in particolare le esigenze del sistema giudiziario;

è evidente la necessità di non privare ulteriormente il Ministero della giustizia delle poche risorse che gli sono destinate, soprattutto in vista dell'esigenza di realizzare politiche di sicurezza anche attraverso un complessivo miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

la carenza di risorse destinate al Ministero si riflettono inevitabilmente sul regolare funzionamento degli uffici giudiziari impedendo la celebrazione di processi o, addirittura, rischiando la paralisi in alcuni degli uffici medesimi;

particolarmente indicativa è la gravissima situazione in cui si trova il Tribunale di Novara, secondo per importanza in Piemonte, con annessa la sezione distaccata di Borgomanero per la carenza di magistrati con un organico già ridotto di 18 unità, che si ridurranno di sei unità per trasferimenti già effettuati e quelli in attesa d'attuazione, nonché di personale amministrativo e mezzi che coinvolgono anche l'Ufficio di sorveglianza di Novara competente per le carceri di Novara, Verbania ed Aosta, che compromette seriamente il regolare funzionamento della giustizia a garanzia dei cittadini;

l'Ufficio di sorveglianza di Novara competente per le carceri di Novara, Verbania ed Aosta non è ancora dotato di un'autovettura di servizio;

il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Novara, in un incontro pubblico del 21 luglio 2008 alla presenza di magistrati, autorità locali e giornalisti, ha denunciato la grave situazione d'emergenza del Tribunale di Novara e della sezione distaccata di Borgomanero, evidenziando che la carenza, perdurante ed in aumento, di magistrati, di personale amministrativo e di mezzi rischia di paralizzare l'attività giudiziaria del Tribunale di Novara se non si pongono in essere urgenti provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso il Consiglio superiore della magistratura onde rappresentare la grave carenza di magi-

strati presso il Tribunale di Novara e chiedere al medesimo un intervento in tempi brevi e idonei;

quali provvedimenti urgenti, inoltre, intenda assumere direttamente al fine di coprire i vuoti che caratterizzano l'organico del Tribunale di Novara, al quale è annessa la sezione distaccata di Borgomanero, di personale amministrativo e al fine di dotare l'Ufficio di sorveglianza di Novara (competente per le carceri di Novara, Verbania ed Aosta) di un'autovettura di servizio onde evitare il pericolo di una paralisi della giustizia a Novara.

(4-00421)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi tempi si assiste ad un vorticoso aumento degli incidenti stradali che procurano quotidianamente troppe vittime;

a fronte del fenomeno, occorre intervenire per sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie e soprattutto i giovani sul tema della sicurezza stradale;

tale opera risulta essere più proficua se effettuata attraverso i mezzi radiofonici, televisivi e la stampa locale;

già negli anni scorsi il Ministero, attraverso la sua organizzazione periferica, ha portato avanti una pregevole campagna di informazione,

l'interrogante chiede di sapere se sia intenzione del Ministro in indirizzo di promuovere un'efficace sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, attraverso i *media* e la stampa locale, sì da informare sui pericoli che possono derivare da disattenzioni o dall'assunzione di sostanze stupefacenti e, più in generale, ad informare sulle cause che possono determinare incidenti stradali.

(4-00422)

OLIVA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

negli ultimi anni si è assistito nell'intero territorio nazionale ad una repentina e capillare diffusione di apparecchi noti come *new slot* o *slot machine*, collocati all'interno di differenti esercizi commerciali, le dimensioni del fenomeno sono tali da far ritenere che esso coinvolga da un canto una fascia significativa della popolazione e dall'altro un numero rilevante di attività economiche;

tra il 2006 e il 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato verifiche circa possibili irregolarità nelle procedure di rilascio di tali apparecchi, nonché sul loro corretto funzionamento e sui rischi di evasione fiscale,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia esatte informazioni circa la diffusione sul territorio dello Stato degli apparecchi da gioco noti come *new slot* o *slot machine* e circa gli esercizi commerciali che li mettono a disposizione della clientela;

quali siano le stime sugli introiti dello Stato derivanti dall'utilizzo di tali apparecchi;

come sia articolato il sistema dei controlli sulle procedure di rilascio e sul funzionamento di tali congegni;

se gli organismi preposti alle verifiche sul regolare funzionamento delle *new slot* o *slot machine* siano in condizione di effettuare efficacemente tale attività e se, in caso di irregolarità, il sistema sanzionatorio sia congruo rispetto al possibile danno per l'erario;

quali siano i risultati raggiunti attraverso le verifiche effettuate negli anni passati, anche attraverso la costituzione di una apposita commissione, dal Ministero dell'economia e delle finanze circa i rischi di evasione fiscale e di procedure irregolari per la messa in funzione degli anzidetti congegni;

se le attuali procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'accertamento del corretto funzionamento siano idonee a garantire dal rischio di possibili evasioni fiscali e tali da scoraggiare possibili abusi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire, per quanto di competenza e nel rispetto dell'autonomia dell'Amministrazione dei Monopoli, sul piano amministrativo e normativo, attraverso atti volti a rivedere l'attuale normativa in materia di procedure di rilascio, funzionamento e controllo di tali apparecchi.

(4-00423)

CARLINO, LANNUTTI, PEDICA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, università e ricerca e della gioventù.* – Premesso che:

da notizie di stampa apparse in data 23 luglio 2008 sul quotidiano «la Repubblica» si apprende che, in un luna park all'idroscalo di Milano, ci sarebbe una nuova attrazione: una sedia elettrica a gettoni, che al costo di un euro mostra l'atroce morte per scarica elettrica;

accanto all'attrazione un cartello riporta la dicitura «Inserire la moneta per vedere l'esecuzione», e il quotidiano riporta anche l'agghiacciante rituale in cui si svolge il tutto: tre colpi di sirena che danno il via al boia, la scarica elettrica che per 15 secondi scuote il manichino in una nube di fumo, le urla del condannato e, infine, il corpo di lattice immobile, piegato in avanti;

il giostraio, signor Renzo Biancato, afferma di aver acquistato la sedia su *Internet*, dalla ditta «Distortions» con sede a Las Vegas, e di averla ricevuta per posta al costo di 5.000 euro;

la macchina si trova nel mezzo di un vialetto del luna park, accanto al «Trenino dei fantasmi», attrazione per bambini, e attira tutti i giorni l'interesse di adulti e bambini a causa del grande realismo. Secondo le dichiarazioni del giostraio, è arrivata a rendere anche 150 euro in un giorno;

il filmato dell'attrazione è già su *Internet*, su YouTube, con il seguente commento: «Divertente simulazione di uomo sulla sedia elettrica»,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto descritto, non si ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'attrazione in questione venga rimossa immediatamente dal luna park;

quali siano le iniziative concrete intraprese dai Ministri in indirizzo al fine di promuovere tra i giovani campagne di informazione e sensibilizzazione contro la violenza e per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

(4-00424)

CUTRUFO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi anni le leggi in materia tributaria hanno dimostrato un interesse sempre crescente per le problematiche delle persone diversamente abili, come rivela il crescente numero di provvedimenti che hanno introdotto detrazioni d'imposta e agevolazioni fiscali di diversa natura;

uno dei settori che ha beneficiato della riduzione della pressione fiscale è sicuramente quello degli spostamenti individuali: il mezzo di locomozione, infatti, rappresenta per il disabile uno strumento indispensabile per assicurare gli spostamenti, per raggiungere i luoghi di cura, per sottoporsi a visite di controllo e, più in generale, per poter svolgere tutte quelle attività quotidiane che, in mancanza di un mezzo motorizzato, risulterebbero particolarmente gravose, se non addirittura impossibili;

per le ragioni sopra menzionate, la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50, ha introdotto l'IVA al 4 per cento, anziché al 20 per cento, sia sull'acquisto di autoveicoli e motoveicoli intestati al disabile o al familiare di cui sia fiscalmente a carico, sia sulle prestazioni di adattamento dei menzionati veicoli già in possesso del disabile;

lo stesso provvedimento introduce, per i soggetti portatori di *handicap*, l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione di autoveicoli e motoveicoli;

analogamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, introduce la possibilità per il soggetto disabile di detrarre dall'IRPEF un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli;

dalle agevolazioni sopra descritte è esclusa, a giudizio dell'interrogante senza ragione apparente, la categoria del quadriciclo, la cosiddetta «vetturina» o «minicar»;

il quadriciclo leggero è un ciclomotore a quattro ruote, che può raggiungere una velocità massima di 45 chilometri orari e potenza massima di 4 kW per i motori *diesel* (oppure 50 cm³ di cilindrata per i motori benzina). Per condurre un quadriciclo leggero occorre avere compiuto 14 anni ed avere conseguito il Certificato di idoneità alla guida, il cosiddetto «patentino», rilasciato dalla Motorizzazione civile dopo il superamento di un esame finale. È altresì necessario un certificato medico rilasciato dal medico di base;

i quadricicli che eccedono i limiti di potenza, massa e velocità descritti sopra, sono denominati «*pesanti*». Il quadriciclo pesante è quindi un veicolo con potenza massima netta del motore inferiore a 15 kW e massa a vuoto inferiore a 400 chilogrammi (550 per i veicoli destinati al trasporto di merci). A differenza del quadriciclo leggero, per guidare un quadriciclo pesante è necessario conseguire la patente di guida A1 a partire dal sedicesimo anno d'età;

i quadricicli sono veicoli omologati secondo la direttiva europea 2002/24/CE e rispettano quindi gli *standard* di sicurezza relativamente, tra l'altro, ai seguenti dispositivi: pneumatici; impianto frenante; luci e segnalatore acustico e cinture di sicurezza;

il quadriciclo risulta essere un veicolo particolarmente adatto per i soggetti con ridotte capacità motorie per le seguenti ragioni: grande maneggevolezza di guida; cambio automatico; comandi semplici; velocità ridotte (massimo 45 chilometri orari); facilità di parcheggio; costi di gestione estremamente contenuti ed economia di consumi (circa 100 chilometri orari con tre litri);

considerato che:

proprio in virtù delle caratteristiche sopra descritte molti utenti disabili prediligono il quadriciclo quale mezzo di trasporto che assicura loro un'adeguata autonomia di spostamento;

il quadriciclo, pur essendo assimilato dal Codice della strada al ciclomotore, in virtù delle quattro ruote e della presenza di un abitacolo chiuso è sicuramente paragonabile, per quel che riguarda il comportamento su strada, ad un'autovettura di dimensioni molto ridotte, risultando pertanto incomprensibile la ragione per cui i benefici fiscali riconosciuti agli autoveicoli e, addirittura, ai motoveicoli, non siano stati estesi anche ai quadricicli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare opportune misure per la revisione della normativa in materia di agevolazione fiscale dell'acquisto di quadricicli o di adattamento degli stessi, consentendo di estendere anche a questa peculiare categoria veicolare i benefici riconosciuti ad autoveicoli e motoveicoli, con ciò ponendo fine ad una disparità di trattamento che penalizza principalmente ed immotivatamente gli utenti disabili.

(4-00425)

LANNUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

all'aeroporto internazionale di Nizza, la pratica del «palpeggio manuale anche nelle parti intime» sui corpi dei viaggiatori, è una prassi di controllo consolidata alla quale tutti devono sottoporsi, sia i cittadini dei Paesi aderenti al Trattato di Schengen (i non stranieri) che gli altri, pena il mancato imbarco;

in data 27 luglio 2008, al varco dell'aeroporto internazionale di Nizza, l'interrogante veniva sottoposto, insieme ad altri cittadini provenienti dallo spazio Schengen, ai suddetti controlli di ingresso e, nonostante le ripetute proteste, l'esibizione dei passaporti ed il conseguente intervento

della polizia francese, non vi era alcuna possibilità di prendere l'aereo, senza sottoporsi al consueto «palpeggio anche nelle parti intime»;

gli addetti alla polizia aeroportuale hanno affermato che le disposizioni del governo francese non prevedono alcuna deroga neppure per i cittadini in possesso di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio, come deputati, senatori, consiglieri regionali ed altre cariche dello Stato rispetto alla tecnica invasiva del «palpeggio»;

la lotta al terrorismo è una priorità di tutti i Paesi, specie quelli che applicano la Convenzione di Amsterdam, per evitare che malintenzionati possano infiltrarsi con armi ed altri apparati offensivi, all'interno degli aeroporti per espletare forme di pirateria aerea;

in tutti gli aeroporti sono in funzione complessi meccanismi di prevenzione, dove la vigilanza, spesso privata, ha lo scopo di evitare che possano essere introdotti strumenti offensivi, quali armi o altri apparati atti a minacciare la sicurezza dei viaggiatori;

negli aeroporti italiani, efficienti servizi di vigilanza, coadiuvati da *metal detector* ed altri sofisticati strumenti, effettuano uno *screening* accurato sui bagagli e sui passeggeri, evitando che possano passare anche i più piccoli contenitori di liquidi. Solo nel caso di ripetuti segnali rossi del *metal detector*, gli addetti alla vigilanza provvedono a verificare, mediante la tecnica del *metal detector* manuale passato attorno ai passeggeri ed in alcuni casi del «palpeggio», la presenza di eventuali armi o altri strumenti offensivi, nascosti tra o negli indumenti;

considerato che:

il Trattato di Schengen, firmato nel 1985 tra Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi ha stabilito la costituzione di un territorio senza frontiere, chiamato spazio Schengen dal nome della città lussemburghese nella quale sono stati firmati i primi accordi;

tale cooperazione intergovernativa si è poi estesa a tredici Stati con la firma del trattato di Amsterdam nel 1997. In virtù di detto trattato, le decisioni adottate dal 1985 in poi dai membri dello spazio Schengen e le strutture operative create sono state integrate nell'Unione europea il 1º maggio 1999;

sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne per consentire la libera circolazione delle persone all'interno dei Paesi firmatari senza turbare l'ordine pubblico;

per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette «misure compensative», volte a migliorare il coordinamento tra polizie, dogane e amministrazioni giudiziarie, nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata. A tal fine, si è creato il complesso Sistema d'informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull'identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati;

lo Spazio Schengen è l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia;

la frontiera interna è l'insieme delle frontiere terrestri comuni dei Paesi dello spazio Schengen, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari, per passeggeri, esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello spazio Schengen;

la frontiera esterna è il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo «esterno» qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi);

sono considerati non stranieri i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione europea e dello spazio economico europeo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;

sono considerati stranieri i cittadini di tutti gli altri Paesi ai quali è permesso l'ingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen solo se in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutti gli Stati Schengen,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto accaduto a cittadini italiani il 27 luglio 2008 all'aeroporto internazionale di Nizza sia in contrasto con il Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone nell'ambito dei paesi dell'area Schengen;

quali iniziative urgenti ritenga di dover assumere, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini italiani nel caso di cui in premessa, anche alla luce dei trattati e delle convenzioni internazionali.

(4-00426)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che le 25.000 immissioni di insegnanti in ruolo realizzano una grave disuguaglianza per coloro che erano in graduatoria ad esaurimento, perché costoro non potranno ancora raggiungere il traguardo in quanto non hanno potuto guadagnare 48 punti anziché 24 per avere insegnato in scuole disagiate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda introdurre qualche meccanismo perequativo, affinché siano stabilizzati coloro che avevano di fatto già raggiunto i requisiti per l'immissione in ruolo.

(4-00427)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la società Recycling è una società a responsabilità limitata, con *partner* principale il gruppo Eni-Agip, operante nella logistica portuale

ed impegnata a Crotone soprattutto nel deposito e nello scarico delle pale per i parchi eolici;

nel mese di novembre 2007, il Consiglio di amministrazione della suddetta società ha approvato la decisione di investire 9 milioni di euro per l'ampliamento della propria attività nell'area portuale di Crotone, che comporterebbe anche la possibile assunzione di altre 15 unità di personale;

a tal fine la società Recycling ha richiesto da più di sei mesi all'Autorità portuale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), cui il porto di Crotone è aggregato, di concedere l'autorizzazione all'ampliamento di circa 100.000 metri quadri dell'area per lo scalo delle merci;

tuttavia, l'Autorità portuale di Gioia Tauro ad oggi non ha concesso alcuna autorizzazione con la motivazione che il *business plan* predisposto dalla società Recycling non risulta adeguato alle finalità richieste, con la conseguenza che l'investimento suddetto non è ancora stato effettuato e la società Recycling sta considerando l'ipotesi di investire quei soldi in altri siti e di trasferire almeno 30 operai destinati alla logistica nella struttura di Manfredonia (Foggia),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premessa e quali iniziative intenda adottare per garantire lo sviluppo dell'area portuale di Crotone, necessario per innescare lo sviluppo della città e del territorio, con particolare riferimento all'investimento di 9 milioni di euro deliberati dal Consiglio di amministrazione della società Recycling s.r.l. lo scorso novembre 2007.

(4-00428)

AUGELLO. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il 25 luglio 2008 è apparso su «Il Sole-24 ore» uno studio relativo alle retribuzioni percepite dai *manager* nominati ai vertici della *holding* del Comune di Roma negli anni della Giunta Veltroni;

dallo studio, elaborato dalla Ugl, si evince che il Comune di Roma ha per anni perseguito la prassi di nominare presidenti ed amministratori delegati, erogando loro un compenso annuale a titolo di indennità, ma aggiungendo un'ulteriore retribuzione, derivante dalla contestuale assunzione degli interessati come dirigenti delle medesime società;

questi contratti di dirigenza sembrerebbero tutti a termine, e quindi coincidenti con la durata dei mandati, con l'unica rimarchevole eccezione dell'amministratore delegato dell'Atac, che risulta addirittura assunto come dirigente a tempo indeterminato;

per quanto riguarda il profilo contrattuale dei contratti di dirigenza, tutti presentano una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi: non di meno, nonostante le uniche società della *holding* che abbiano realizzato degli utili siano Metro e Acea, tutti i *manager* si sarebbero assegnati il massimo delle retribuzioni;

per quanto riguarda i profili di legittimità, secondo informazioni raccolte dall'interrogante, parrebbe che i presidenti e gli amministratori

delegati, una volta ottenuta la nomina, si siano di fatto assunti, da soli, come dirigenti nelle rispettive società e, sempre da soli, si siano riconosciuti il raggiungimento degli obiettivi in modo da assicurarsi il massimo della retribuzione;

non è affatto chiaro, in ciascuna azienda, quali siano stati i ruoli operativi dirigenziali effettivamente svolti dagli amministratori delegati e soprattutto dai presidenti, quindi diventa assai difficile, per questi ultimi, comprendere quali fossero gli obiettivi che avrebbero dovuto conseguire per ottenere il massimo della retribuzione;

non sembrano neppure chiari i criteri in base ai quali sono state fissate le indennità: suscita infatti molte perplessità la retribuzione complessiva dell'amministratore delegato dell'Atac, Gioacchino Gabbati, che percepisce, ogni anno, 604.000 euro, di cui solo 15.000 per l'indennità di carica e ben 588.941 euro per il suo contratto da dirigente a tempo indeterminato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione di avviare, d'intesa con il Comune di Roma, un'indagine amministrativa al fine di accertare la legittimità delle procedure seguite per definire contratti ed indennità dei presidenti e degli amministratori delegati della *holding* del Campidoglio;

se, in particolare, risultino veritiere le notizie riportate in premessa secondo cui il *management*, una volta nominato, si sarebbe autoassunto con contratti dirigenziali favolosi nella società di appartenenza e se tale comportamento sia da ritenersi legittimo;

se, in particolare, l'amministratore delegato dell'Atac abbia provveduto ad autoassumersi a tempo indeterminato retribuendosi con 588.000 euro all'anno;

quali siano le funzioni dirigenziali e gli effettivi obiettivi conseguiti dai presidenti e dagli amministratori delegati che negli ultimi cinque anni, nella loro veste di dirigenti, si sono riconosciuti il massimo della parte variabile della loro retribuzione.

(4-00429)

PERDUCA, PORETTI. – *Ai Ministri per le pari opportunità e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

è innegabile l'attuale impossibilità delle persone con disabilità motorie che non possono contare, in particolare, sull'uso delle mani (a causa di patologie gravemente invalidanti) ad accedere autonomamente a pratiche amministrative che necessitano della firma di proprio pugno, come le compravendite di immobili e i contratti d'affitto o di locazione;

attualmente le soluzioni alternative alla normale firma, come la firma digitale, non sono in grado di superare tale barriera burocratica che rende il cittadino e la cittadina disabili motori dipendenti e in certi casi anche succubi di altre persone che facciano loro da tutori come è previsto in questi casi dalla legge vigente;

tale difficoltà potrebbe essere bypassata con il riconoscimento legale dell'impronta digitale come firma che, non potendo essere falsificata in nessun modo, sarebbe assolutamente sicura;

anche il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) ha riconosciuto pienamente questo problema burocratico e legislativo;

la stessa risoluzione ONU sulla disabilità, approvata da 187 Paesi su 187 il 13 dicembre 2006, ha sancito la situazione *handicap* non vada più solo considerata come condizione sanitaria ma bensì come fenomeno di esclusione sociale indicando, pertanto, sistemi e metodiche per fronteggiarla;

come è evidente, tale *handicap* di tipo pubblico-amministrativo pone di fatto la persona disabile in una condizione di esclusione sociale,

si chiede di sapere quali iniziative politico-legislative intenda assumere il Governo per affrontare questa problematica, che non è certamente di secondaria importanza viste le situazioni di disagio psicologico che non di rado questi cittadini sono costretti a subire.

(4-00430)

AUGELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in data 22 luglio 2008 la stampa nazionale («la Repubblica», per esempio) ha dato la notizia delle proteste occorse al processo Calciopoli 2 e concretizzatesi con un gesto clamoroso e senza precedenti: gli imputati (meglio sarebbe definirli «deferiti») e gli avvocati difensori avrebbero abbandonato l'aula;

la protesta, sempre secondo notizie di stampa, sarebbe scaturita dalla dichiarazione di inammissibilità di tutte le richieste avanzate dalle difese dei deferiti e dal contestuale prosieguo del processo;

secondo le notizie di stampa, inoltre, «sarebbe stata violata la Camera di Consiglio da un addetto alla procura federale il quale, dopo che i giudici vi si erano ritirati per rispondere su alcune eccezioni, è entrato consegnando un foglietto»: questa la denuncia degli avvocati difensori;

qualora i motivi di detta protesta fossero confermati, metterebbero seriamente in discussione la credibilità dei procedimenti della «giustizia sportiva» e quindi anche le decisioni assunte dalla medesima «giustizia sportiva»,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondano a verità le notizie riportate dalla stampa e, in particolare, quelle riferite in premessa riguardo il rigetto delle istanze formulate dalla difesa e l'asserita violazione della Camera di consiglio;

quali iniziative intenda assumere il Governo, qualora risultassero infondate le rimostranze dei difensori, per restituire serenità ed equilibrio ai procedimenti in corso.

(4-00431)

GRAMAZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

per l'assolvimento dei suoi servizi in tempo di pace e di guerra la Croce rossa italiana (CRI) dispone di un corpo militare ausiliario delle Forze armate dello Stato il cui personale è disciplinato per quanto concerne «lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico» dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, così come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;

ai sensi degli articoli 29, 116 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936, gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare;

ai sensi degli articoli 27 e 74 del citato decreto entro il mese di gennaio di ogni biennio il Presidente nazionale deve proporre l'organico del Ruolo normale mobile del Corpo militare della CRI e dei cittadini aventi obblighi militari arruolabili nel ruolo normale mobile;

il 10 novembre 2005 la Direzione generale della leva (Previmil) richiedeva al Presidente nazionale della CRI «con cortese sollecitudine» di formulare proposte circa tali organici;

il 2 febbraio 2006 il Presidente nazionale della CRI rispondeva che riteneva di confermare i quantitativi numerici del biennio 2004-2005;

il 30 maggio 2007 l'Ispettore nazionale del Corpo militare su incarico del Presidente nazionale rappresentava a Previmil la necessità di accelerare i tempi di adozione e trasmissione dei decreti interministeriali relativi perché la «dilazione temporale comporterà notevole ritardo nella trattazione delle pratiche di avanzamento con evidente pregiudizio per il personale militare interessato»;

tali decreti venivano definitivamente firmati dai Ministri della difesa ed economia e finanze in data 4 settembre 2007 e registrati dalla Corte dei conti il 24 ottobre 2007 al n. 004253 Controllo ministeri istituzionali, organismo che più volte nel tempo ha stigmatizzato l'eccessiva lentezza nella trattazione delle pratiche connesse, e trasmessi da Previmil alla CRI il giorno 4 dicembre 2007;

il Presidente nazionale in data 14 dicembre 2007 dava disposizioni ai Centri di mobilitazione di istruire «con urgenza» le pratiche di avanzamento «non appena gli ufficiali maturino l'anzianità minima prescritta» avvertendo che «le eventuali conseguenze amministrative e penali ricadranno sui responsabili dell'omissione degli atti dovuti e richiesti con la presente circolare»;

in data 21 maggio 2008 il Presidente nazionale adottava l'ordinanza n. 274 del 2008 con cui ribadiva i numeri degli organici fissati nei citati decreti (ordinanza peraltro non prevista dalla legge) completa della copertura economica per l'adeguamento stipendiale dei promovendi in servizio continuativo come da assunzione di spesa a cura del dirigente del Servizio 7° Amministrazione e finanza della CRI;

il giorno 3 giugno 2008 trasmetteva a Previmil gli elenchi degli Ufficiali promossi;

il 4 giugno con foglio a firma del Direttore del Dipartimento degli organi statuari delle Componenti volontaristiche e strutture territoriali della CRI (organo assolutamente non previsto per materie attinenti all'avanzamento di grado del personale militare della CRI dalla legge), Previmil veniva informata che il Presidente nazionale aveva ritenuto di sospendere, senza adeguata motivazione e riferimento ai casi previsti dall'art 76 del regio decreto 484/36 gli effetti della citata ordinanza,

si chiede di conoscere se risponda al vero che:

Previmil, invece di procedere tempestivamente all'emissione dei decreti di promozione degli Ufficiali già ritenuti prescelti dalle quattro commissioni giudicatrici, in virtù delle disposizioni normative, dei ritardi con i quali si è dato inizio alla procedura relativa agli avanzamenti di grado di cui trattasi, nonché delle pesanti osservazioni poste in essere in sede di registrazione dalla Corte dei conti, con missive a firma del Direttore generale abbia preso atto di tale sospensione limitandosi a chiedere alla CRI le motivazioni della decisione adottata e non tenendo conto che i soli casi previsti dal regio decreto n. 484 del 1936 per la sospensione di un procedimento di promozione al grado superiore (che si conclude all'interno dell'associazione con la sanzione del Presidente nazionale e la trasmissione alla Direzione generale del Ministero della difesa competente all'emanazione del decreto), fanno riferimento, in base all'art. 76 del regio decreto n. 484 del 1936 soltanto a temporanea inidoneità fisica al servizio o per accertamenti penali o disciplinari che possono dar luogo a provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale;

la decisione assunta dal Presidente nazionale della CRI invece risulta senza adeguata motivazione, e facci riferimento ad un'indagine ispettiva in corso di cui Egli stesso afferma «di non conoscere le risultanze» e che, come avviene di *routine* per le Forze armate dello Stato, non può determinare l'adozione di decisioni modificatrici della legge o di decreti interministeriali;

Previmil nella persona del Direttore generale e della Direttrice della divisione competente, si siano appiattiti sulle decisioni della CRI non esercitando quelle che sono le prerogative dei dirigenti un ente vigilante e i dettami esclusivi di legge *ex art. 19* decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e decreto ministeriale 1° aprile 2006 che prevedono che «La Direzione generale della leva (...) [oggi Previmil] provvede: (...) alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, (...) al trattamento economico (...) del personale militare della Croce Rossa Italiana». Tale comportamento, se confermato, determinerebbe l'assunzione della responsabilità di creare un contenzioso avverso il Ministero della difesa, per le gravi conseguenze determinate da ogni ritardo sugli aventi diritto, che potrebbero rivalersi in ogni sede contro i responsabili tenuto anche conto che l'assunzione di spesa di cui all'ordinanza n. 274 del 2008, evidentemente assunta per la relativa copertura finanziaria, fa riferimento solo al-

l'adeguamento stipendiale e non agli arretrati di grado, il che causerebbe per ogni mese di ritardo un danno ingiusto agli interessati stessi.

(4-00432)

GRAMAZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della difesa.* – Premesso che:

la Croce rossa italiana (CRI), eretta a corpo morale con la legge 30 maggio 1884, n. 1243, ha, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1995, n. 271), ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici; la sua natura pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello Statuto dell'associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131);

per l'assolvimento dei suoi servizi in tempo di pace e di guerra la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare ausiliario delle Forze armate dello Stato il cui personale è disciplinato per quanto concerne «lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico» dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, così come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;

ai sensi degli articoli 29, 116 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936, gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare e del codice penale militare;

ai sensi della disciplina di cui al regio decreto n. 484 del 1936 e successive modificazioni, il Corpo militare della CRI dipende direttamente dal Presidente nazionale, mentre il Direttore generale esercita i poteri di gestione dell'associazione e tutte le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

i militari della CRI, pur non essendo stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sullo stato sia degli ufficiali che dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti disciplinari militari, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate dello Stato (di cui sono ausiliari ed al cui fianco gloriosamente operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale;

nonostante l'evidente lacuna normativa, dagli anni '40 fino all'anno 2005 gli adeguamenti stipendiali e contrattuali sono stati erogati al personale del Corpo militare della CRI in analogia a quelli del personale delle Forze armate,

si chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti si intenda intraprendere, in primo luogo, al fine di fare luce su questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate;

se la delega attribuita al Delegato al personale, che è anche vertice della componente civile, sia da intendersi estesa anche al personale militare e se la delega stessa sia da intendersi in contrasto con le previsioni statutarie (articolo 14);

se, allora, si reputi legittimo il comportamento del Presidente nazionale, del Direttore generale e dei componenti del Consiglio direttivo nazionale che, ognuno per la parte di competenza, hanno di fatto ingessato amministrativamente la gestione del Corpo, negando quanto dovuto per gli adeguamenti contrattuali e bloccando ogni forma di avanzamento, portando a motivazione una generica ispezione in corso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

se sia, anche dal punto di vista etico, legittimo che siano i quattro vertici delle componenti volontaristiche civili – componenti (contrariamente al Corpo Militare e al Corpo delle infermiere volontarie disciplinati dalla legge) non previste da alcuna norma di legge ma da semplici atti interni – a decidere sull'assetto organizzativo di componenti regolate da leggi e con trascorsi secolari e dal prestigio indiscutibile. A tale proposito, risulta all'interrogante che anche il Comitato internazionale di Croce Rossa nella sua ultima risoluzione del 30 novembre 2007 abbia confermato quanto già ampiamente consacrato dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1964 e dalla relativa risoluzione che al punto 6 prevede che il personale venga posto «*sous la direction des chefs militaires*». Non si comprende quindi il nuovo orientamento interno alla Croce Rossa italiana quando è storicamente indubitabile e legislativamente normato (articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che è ancora disposizione vigente) come il ruolo di ausiliarità dei militari della CRI ai servizi sanitari delle Forze Armate sia da considerarsi un compito istituzionale anche in tempo di pace;

se, inoltre, corrisponda al vero che il Presidente nazionale, d'intesa con il Direttore generale e con i componenti del Consiglio direttivo nazionale:

abbia proceduto ad una distrazione di fondi o al loro mancato impiego per un importo pari a 14 milioni di euro, risorse erogate dal Ministero della difesa con la specifica finalizzazione all'ammodernamento delle strutture di mobilitazione militari, finora mai effettuate. In tale ambito ci si chiede quale ruolo abbia avuto il dirigente del Servizio Amministrazione e finanza;

abbia avviato una clamorosa procedura di recupero di somme erogate a 915 militari nell'anno 2003 a seguito di una transazione autorizzata dal Commissario straordinario *pro tempore* e avallata dalla stessa Corte dei conti con la quale la CRI ha enormemente beneficiato considerando che con l'atto transattivo individuale ogni militare ha rinunciato ad ogni

sorta di azione legale, a parte del capitale dovuto e agli interessi derivanti da arretrati non corrisposti negli anni pregressi (1998-2003);

si appresti ad emanare una direttiva per la soppressione dell'Ispettorato Nazionale del Corpo, organo tecnico indispensabile per la gestione dei 1261 militari comunque e dovunque in servizio e delle decine di migliaia di iscritti dei ruoli del congedo pronte in qualsiasi momento ad intervenire in Italia e all'estero per ogni evento calamitoso o per missioni di pace;

se, per tutti questi gravi motivi, non si ritengano censurabili i comportamenti degli attuali organi di governo e di gestione della CRI e se non sia opportuno assumere decisioni tali che riportino la Croce rossa italiana e il suo glorioso Corpo militare a risplendere come da tradizione ultracentenaria.

(4-00433)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'olio di oliva rappresenta un genere che attiva uno dei mercati più rilevanti del comparto alimentare; un prodotto tra i fondamentali dell'agricoltura italiana, oggetto altresì della importante filiera di lavorazione e trasformazione delle olive; un elemento derivante da una delle più preziose e consolidate componenti identitarie del paesaggio, dell'ambiente, della cultura e dei costumi;

le ben note ingravescenti difficoltà del settore olivicolo e le pesanti incertezze che da tempo assillano il mercato dell'olio di oliva, anche con negative ipoteche sulla significativa tradizione di eccellenza qualitativa vantata dall'Italia, si accompagnano, in questi giorni, a nuove e diffuse, grandi preoccupazioni per gli enormi e radicali movimenti societari che hanno portato nella proprietà di gruppi stranieri aziende primarie del settore oleario italiano;

il fatto che il trasferimento di questi rilevanti marchi italiani sia avvenuto entro l'area della Comunità europea, in particolare verso gruppi spagnoli, impone indubbiamente una valutazione flessibile ed aperta del fenomeno, ma nondimeno non esime l'Italia dall'urgente necessità di attrezzarsi per garantire che le nostre risorse più tipiche della cultura, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio non vadano disperse o funzionalizzate alle strategie di altre realtà economiche e finanziarie, così come denunciano comprensibilmente Unaprol e altre organizzazioni di categoria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario convocare, con urgenza, un incontro di approfondimento con le associazioni e organizzazioni dei produttori e dei commercializzatori d'olio di oliva, finalizzato all'adozione di una strategia e di misure coordinate per il sostegno delle aziende olearie italiane, nel quadro di un durevole rilancio della produzione, della remuneratività, della qualità e promozione specifica degli olii italiani.

(4-00434)

GIARETTA, MERCATALI, ROSSI Nicola. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 ha previsto l'insediamento di una Commissione tecnica per la finanza pubblica, assegnandole compiti di studio ed analisi su questioni di finanza pubblica e tra gli altri il compito di promuovere la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare;

la Commissione ha prodotto, tra l'altro, nel settembre 2007 un «Libro verde per la spesa pubblica» e nel dicembre 2007 un «Rapporto Intermedio sulla revisione della spesa», documenti che contengono analisi dettagliate sui meccanismi di gestione delle risorse all'interno di singoli rami della pubblica amministrazione, ed in particolare si è avviata una revisione della spesa per cinque Ministeri (giustizia, infrastrutture, interno, pubblica istruzione e trasporti);

gli elaborati fin qui prodotti contengono analisi strategiche sui meccanismi di formazione della spesa pubblica e contengono già un primo importante *set* di azioni amministrative che consentirebbero rilevanti risparmi nei costi di gestione e di erogazione dei servizi, senza comprometterne la qualità e la quantità;

risulta evidente che le politiche di tagli indifferenziati alla spesa dei singoli Ministeri non hanno prodotto i risultati desiderati, con effetti limitati, in ogni caso dimostrando che senza un'analisi dettagliata dei meccanismi di formazione della spesa e un intervento mirato e specifico per correggerne le distorsioni e le diseconomie non si ottengono risultati adeguati e permanenti;

per l'applicazione di tali politiche è necessario procedere nella revisione della spesa di tutto il sistema della pubblica amministrazione, proseguendo il lavoro avviato dalla Commissione;

risulta che la Commissione abbia consegnato al Governo altri importanti elaborati che approfondiscono ed estendono le analisi fin qui compiute;

la citata legge finanziaria ha previsto un costo complessivo per il funzionamento della Commissione limitato a 1,2 milioni di euro,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno portato il Governo a prevedere la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, a fronte degli importanti risultati già raggiunti e della limitatezza degli oneri richiesti;

in quale modo intenda garantire la prosecuzione di quella revisione della spesa che è strumento essenziale per incidere sulla efficacia ed efficienza della spesa;

per quali motivi non abbia finora ritenuto opportuno rendere pubblici tutti gli elaborati della Commissione, rendendoli disponibili al Parlamento, alla pubblica amministrazione e alla comunità scientifica.

(4-00435)

GRAMAZIO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il presidio ospedaliero centrale dell'ospedale di Belcolle (Viterbo) ha bandito un concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di Unità operativa complessa (UOC) di otorinolaringoiatria;

sulle modalità di svolgimento di detto concorso era stata presentata una interrogazione in data 3 aprile 2008 dal consigliere regionale Tommaso Luzzi;

detta interrogazione era basata sulla necessità di accertare con la massima urgenza la fondatezza di numerose segnalazioni giunte all'interrogante regionale circa l'eventualità che il dottor Sandro Paternesi potesse risultare vincitore del concorso per l'incarico di responsabile della UOC superando tutti gli altri concorrenti;

in data 21 luglio 2008 con un'altra interrogazione il consigliere regionale Luzzi evidenziava che, secondo ulteriori indiscrezioni ricevute, il dottor Sandro Paternesi aveva già firmato il contratto per l'incarico di direttore della UOC su invito del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo, dottor Aloisio;

tutto ciò avveniva nella totale indifferenza degli organi regionali, dell'Assessore alla sanità, Augusto Battaglia, prima, e del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, poi: nessuno, infatti, dava alcuna risposta alle interrogazioni citate;

in data 28 luglio il Consigliere regionale Luzzi inviava al Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, una missiva nella quale riasumeva le due interrogazioni citate e chiedeva urgente risposta al fine di verificare se realmente il dottor Sandro Paternesi avesse vinto e quindi firmato il contratto quale direttore della UOC di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Belcolle,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto esposto in premessa;

se intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto richiamato in premessa, anche sulla scorta delle citate interrogazioni presentate in Regione;

nel caso in cui dovessero evidenziarsi irregolarità, se e in quali modi di competenza intenda intervenire al fine di riportare nella legalità le procedure del concorso in oggetto;

se intenda intervenire, infine, per verificare la regolarità dell'operato del direttore generale della ASL di Viterbo, dottor Aloisio, nell'espletamento del concorso medesimo.

(4-00436)

PEDICA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le parole di padre Alex Zanotelli che per anni ha vissuto e lottato per le discariche di Nairobi riportano alla questione delle discariche di Napoli;

da mesi oramai la città partenopea è attanagliata dal problema dei rifiuti. Si ricorda, infatti, che la Regione Campania è stata gestita dal 1994 da 10 diversi Commissari straordinari per i rifiuti, scelti dai vari Governi nazionali. In 15 anni i Commissari in questione hanno speso oltre due miliardi di euro per produrre milioni di tonnellate di «ecoballe», ossia rifiuti avvolti in plastica che non si possono né incenerire né seppellire perché inquinerebbero le falde acquifere;

gran parte di queste ecoballe sono rimaste accatastate fuori la città di Giugliano (Napoli), infestando le splendide campagne;

in questo modo velocemente si è giunti al disastro ecologico attuale. Con una conferenza stampa indetta dal *premier* Berlusconi e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso, si è cercato di far credere che il caso «rifiuti» a Napoli sarebbe stato arginato in brevissimo tempo e con l'aiuto delle Forze armate, dagli alpini ai volontari, per lo spostamento dei rifiuti stessi ed il conferimento in aree apposite per l'incenerimento e la dissolvenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se, a distanza di molti giorni dalla conferenza stampa del Governo, nella popolosa città di Napoli, non sia cambiata la situazione grave e dannosa per i cittadini;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire visto che, dopo numerosi sopralluoghi fatti, l'interrogante può affermare che il dilagante e preoccupante problema è rimasto uguale, anzi è aumentato il pericolo a causa del caldo torrido di questi giorni, con l'evidente pericolo di gas velenosi che si propagano nell'aria.

(4-00437)

LANNUTTI, CARLINO, DE TONI, PEDICA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sui contratti per la collocazione dei titoli di credito comunali, così detti prodotti derivati, stipulati dal Comune di Milano nel 2005 con Ubs, Deutsche Bank, JP Morgan e Depfa per accertare se alcuni banchieri di questi quattro istituti di credito abbiano approfittato delle loro capacità tecniche per raggirare il Comune di Milano e vendere derivati sfavorevoli sin dall'inizio;

sulla vicenda gli esponenti del Partito democratico nel Consiglio comunale della città di Milano presentavano un esposto dove venivano riportate le stime della Corte dei conti che valuta in 250 milioni di euro le perdite per la città, in cambio di un immediato guadagno di 106 milioni;

successivamente il Presidente del Consiglio comunale di Milano, Manfredi Palmeri, annunciava che la presidenza del Consiglio comunale aveva conferito l'incarico a tre esperti esterni per un approfondimento tecnico-economico sugli strumenti finanziari derivati utilizzati dal Comune di Milano dal 2005 a oggi;

il 22 luglio 2008 è stata consegnata la relazione degli esperti Paolo Chiaia, Cesare Conti e Nicolino Cavalluzzo da cui risulterebbe che il «buco» da 250 milioni di euro accertato dalla Guardia di finanza e dalla

Corte dei conti dal 2005 in poi, è in realtà di 297,8 milioni, cui vanno aggiunti altri 33 milioni di euro che rappresentano i costi di sei infelici tentativi di rinegoziare il debito da parte della stessa Amministrazione comunale. Di conseguenza il Comune di Milano avrebbe subito perdite per 322,8 milioni, somma di gran lunga superiore ad ogni previsione;

considerato che il decreto-legge n. 112 del 2008, emanato recentemente dal Governo, prevede il blocco della stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati per Regioni ed enti locali fino a quando non saranno approvate nuove regole dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia assunto il Governo, per quanto di sua competenza, al fine di accertare l'avvenuto espletamento dei compiti degli organismi preposti alla vigilanza che avrebbero dovuto garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione delle operazioni finanziarie fortemente speculative proposte dalle banche, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi del Comune di Milano, insieme a quelli di molti altri enti locali e società a controllo pubblico fortemente danneggiati dalla gestione spregiudicata dei prodotti derivati;

quali siano le relative responsabilità emerse, considerato che il peggioramento della posizione finanziaria del Comune di Milano andrà a riflettersi direttamente sul bilancio delle famiglie milanesi con un'accumulazione del debito che peserà sulle generazioni future.

(4-00438)

PEDICA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* – Premesso che:

la Lycos Italia srl, società con sede in Milano, alla via Caradosso 18, operativa dal 18 agosto 2003, ha per oggetto sociale la «gestione portale *web*; servizi annessi alle reti telematiche quali *banner*, *sms*, *chat line*, *e-mail*, *mailing list* e *newgroup*»;

tra i suddetti servizi gestiti dalla Lycos Italia, assume particolare importanza la *chat*, che può ben ritenersi la più frequentata in Italia per numero di utenti, attesa anche l'integrazione di tale servizio Lycos con il portale Yahoo;

la *chat* può paragonarsi ad una sorta di agorà telematica, uno «spazio virtuale» nel quale utenti connessi dal proprio *personal computer* interagiscono e si confrontano in una dimensione ove avvengono conversazioni di ogni tipo, in tempo reale ed in forma anonima. La stessa si caratterizza per taluni elementi peculiari;

tra gli elementi salienti della suddetta *chat* (nonché di altri servizi consimili) vi è l'utilizzo – da parte degli utenti – di *nickname*, pseudonimi o «nomi di battaglia» utilizzati dagli utenti di *Internet* per identificarsi in un determinato contesto o in una determinata comunità virtuale, quale appunto la *chat*;

nello specifico, la *chat* di Lycos Italia ricalca la struttura di una nave, con ponti (aggregati di stanze), stanze tematiche o generaliste oppure cabine (stanze create dai singoli utenti);

Lycos Italia riferisce la propria *chat* come «moderata e familiare». I moderatori (nel gergo della comunità: ufficiali) sono selezionati, secondo Lycos, mediante un esame che può essere sostenuto solo dopo aver raggiunto una certa anzianità da utente (nel gergo della *chat*: rango);

orbene, da circa tre anni taluni utenti della *chat* Lycos mediante il sito <http://www.moderati2.altervista.org/> hanno avviato una protesta avverso quelle che sono ritenute ingiuste esclusioni (nel gergo della *chat*: *ban*) di utenti da parte dei moderatori, per ragioni estranee alla violazione dei regolamenti vigenti all'interno della *chat* stessa;

in particolare, nel suddetto sito sono leggibili conversazioni di utenti che dovrebbero essere private, ossia formulate con modalità non leggibili pubblicamente nelle stanze, ma in realtà rese pubbliche in quanto esistono strumenti per violare la *privacy* degli stessi;

le violazioni commesse dai moderatori della *chat* Lycos, tra cui specifici episodi di razzismo, xenofobia, apologia del fascismo, sono state oggetto di attenzione mediatica da parte del quotidiano «Il Tirreno»;

gli utenti, oltre a dolersi per *ban* immotivati, hanno lamentato il mancato rimborso di abbonamenti stipulati (la *chat* prescrive la possibilità di abbonarsi per beneficiare di un più ampio novero di facoltà per gli utenti) ed insulti da parte dei moderatori;

inoltre, nel corso della suddetta campagna di protesta, alla quale si è affiancato dal mese di giugno del 2008 un *blog* il cui dominio è http://misfattilycos.blog.espresso.repubblica.it/misfatti_in_lycos_chat/, è emerso che i minori – frequentatori numerosi ed assidui della suddetta *chat*, la quale ha stanze a loro espressamente dedicate – non godrebbero di tutela consona alla loro condizione, nonostante Lycos dichiari che si tratta di una *chat* moderata e familiare;

è stato altresì rilevato che sovente soggetti maggiorenni, utilizzando *nickname* ai quali è connessa una mendace identità anagrafica da minori, frequentano stanze a questi riservate;

a tale proposito, dopo aver verificato la fondatezza delle segnalazioni, è intervenuta l'associazione antipedofilia «La caramella buona» con un esposto alla magistratura, affinché la stessa verifichi quanto lamentato nel punto precedente;

si è registrata anche la denuncia di un minore, il quale ha segnalato all'autorità giudiziaria telefonate di minaccia da parte di un soggetto qualificatosi «capo ufficiale» (ossia, nel linguaggio della stessa, responsabile della *chat*), il quale, assieme alle minacce, ha preannunciato l'esclusione dalla *chat*, poi puntualmente avvenuta, con l'accusa di aver creato un'identità da maggiorenne per frequentare stanze caratterizzate dalla presenza di *gay*;

ancora, è stata verificata la presenza di una stanza chiamata «stiva» nel «ponte stiva», frequentata in misura rilevante da minori, nel quale un *bot* (programma che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali uti-

lizzati dagli utenti umani e che «dialoga» attraverso risposte precostituite) chiamato «Ratto» insulta gli utenti con epiteti anatomici, escatologici, inviti al suicidio ovvero all'utilizzo di droghe che non appaiono certo consoni ad una *chat* «moderata e familiare»;

attesa la possibilità per i singoli utenti di «caricare» immagini sul proprio profilo (sintetica esposizione di immagini e parole che dovrebbero fornire ai visitatori un ritratto dell'utente che si cela dietro il *nickname*), nel *blog* http://misfattilycos.blog.espresso.repubblica.it/misfatti_in_lycos_chat/ è stata ripetutamente documentata la presenza di immagini dal contenuto non consono a frequentatori minorenni, immagini che alcuno si è curato di rimuovere o far rimuovere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, siano a conoscenza, sulla base dei rispettivi ambiti di competenza, delle situazioni sopra descritte;

ferma restando la doverosa tutela della libertà di pensiero e di quella d'espressione, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, quali strumenti di vigilanza e controllo siano stati attivati onde verificare l'operato della *chat* di Lycos Italia nonché di altre consimili, al fine di prevenire e reprimere le ipotesi di reato sopra descritte, in particolare in danno di minori;

se, qualora non sia stata espletata alcuna attività di vigilanza e controllo, quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di accertare la veridicità dei fatti descritti e prevenire e reprimere condotte antiggiuridiche perpetrate nella *chat* di Lycos ed eventualmente in altre simili.

(4-00439)

ASTORE. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è un ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e opera in collaborazione con diversi altri dicasteri, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle comunicazioni;

con l'arrivo del nuovo Presidente, Giovanni Bignami, avvenuto nel mese di aprile del 2007, l'ASI ha conosciuto un periodo di netta ripresa delle proprie funzioni ed attività con il decollo di tre satelliti in un anno e due elementi della stazione spaziale (tra cui si annovera quello dell'astronauta italiano Paolo Nespoli), nonché l'avvio di nuovi programmi che prevedono il lancio di un nuovo satellite nel mese di ottobre 2008, due nuovi decolli il prossimo anno e altri quattro entro l'anno 2010;

il presidente Giovanni Bignami, il cui autorevole *curriculum* è a tutti noto, è tornato in Italia all'inizio del 2007 dopo aver diretto per quattro anni il più importante centro di ricerca francese;

la nomina del presidente Bignami è avvenuta in seno ad un Comitato di saggi;

in particolare l'allora Ministro dell'università e della ricerca, Fabio Mussi, aveva proposto una rosa di nomi tra i quali il Consiglio dei Ministri scelse quello dell'attuale presidente Bignami;

tale proposta fu esaminata secondo le norme vigenti dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ottenendo successivamente l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la registrazione della Corte dei conti;

al contrario, la nomina dei Consiglieri dell'ASI, ovvero dei componenti del Consiglio di amministrazione, avviene sulla base di una designazione ministeriale e senza che avvenga alcuna verifica a livello parlamentare;

il 5 luglio 2008 sei dei sette componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASI hanno rassegnato le loro dimissioni per ragioni, secondo quanto risulta all'interrogante, di verifica politica da parte del nuovo esecutivo;

il 18 luglio 2008, tredici giorni dopo tali dimissioni, il Consiglio dei ministri avviava le procedure di commissariamento dell'ASI, invocando l'applicazione della legge n. 165 del 2007 (cosiddetta Mussi-Ranieri) che delega il Governo alla riforma degli Enti di ricerca, nonostante manchino i relativi decreti attuativi relativi a ciascun ente interessato;

la persona indicata come Commissario dell'ASI è l'ingegner Enrico Saggese, attuale Responsabile spazio di Finmeccanica, l'industria italiana che, attraverso la Thales Alenia Spazio Italia e Telespazio, rappresenta il complesso industriale che riceve la maggioranza delle commesse dell'ASI;

la persona indicata come sub-Commissario è il professor Piero Benvenuti, membro dimissionario dell'attuale Consiglio di amministrazione dell'ASI

sembrerebbe, per quanto risulta all'interrogante, che il professor Benvenuti dovrebbe restituire al Ministero circa 200.000 euro che avrebbe indebitamente percepito durante il suo periodo di permanenza all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF),

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto nelle premesse e, in caso affermativo, quali siano i motivi per i quali il Governo intenda attuare il commissariamento dell'ASI in forza di una legge delega sprovvista del relativo decreto attuativo, anche alla luce del fatto che la legge istitutiva dell'ASI, segnatamente la legge n. 128 del 2003, prevede che tale procedura possa essere espletata solo in caso di contemporanea cessazione del Presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato. Ipotesi di commissariamento non evidentemente applicabile alla fattispecie in esame;

se corrisponda al vero che il Governo, nella persona del Ministro in indirizzo abbia dichiarato che il commissariamento dell'ASI sia un «atto dovuto» e, nel caso, quali siano i motivi per i quali il Governo con-

sideri in tal senso detto commissariamento, alla luce di quanto sopra descritto;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che l'attuale Presidente dell'ASI non si è ad oggi mai dimesso;

quali siano i motivi per i quali il Governo intenda commissariare un Ente nel pieno della sua ripresa funzionale;

quali siano i motivi per i quali il Governo abbia proposto come commissario dell'ASI una persona che, quando anche dovesse presentare formali dimissioni all'ente di appartenenza, si trova in posizione di evidente ed acclarato conflitto di interessi, considerato che, come già detto in premessa, il Commissario designato è il Responsabile spazio di Finmeccanica, il gruppo di imprese che rappresenta anche il principale beneficiario dei finanziamenti gestiti e distribuiti dall'ASI;

se tale posizione non debba considerata chiaramente incompatibile ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale del 28 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2001, n. 84) secondo cui «Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto»;

se non corrisponda a palese illogicità il fatto di nominare come sub-commissario un membro del Consiglio di amministrazione che, sino a poco tempo fa, ha interamente sottoscritto la gestione dell'Ente e di conseguenza del suo Presidente, tanto che in un anno si sono svolte ben 19 sedute del Consiglio di amministrazione dell'ASI e sono state emanate ben 104 delibere approvate tutte all'unanimità e senza che, in tali circostanze, il professor Piero Benvenuti abbia mai espresso voto contrario;

se corrisponda al vero che il professor Piero Benvenuti debba restituire al Ministero circa 200.000 euro che avrebbe indebitamente percepito durante il suo periodo di permanenza all'Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e, nel caso, quali provvedimenti si intendano assumere rispetto ad un fatto che, ad avviso dell'interrogante, può essere interpretato alla stregua di un'inaccettabile commistione di interessi tra il Ministero ed il professor Piero Benvenuti.

(4-00440)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la società di revisione Deloitte, in sede di certificazione del bilancio 2007 di Alitalia, ha rilevato che sono in corso, sia negli USA, sia in ambito comunitario, indagini *antitrust* volte all'accertamento di eventuali intese restrittive della concorrenza in materia di fissazione dei prezzi nel-

l'ambito del mercato internazionale del trasporto aereo di merci e passeggeri;

la Deloitte così riscontra: per quanto riguarda l'indagine comunitaria, gli amministratori informano che, in data 24 aprile 2007, l'Alitalia ha ricevuto dagli uffici della Commissione europea una richiesta di informazioni, volta ad acquisire elementi conoscitivi in ordine ai servizi di trasporto aereo di merci operati dalla Compagnia all'interno e all'esterno dell'Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See), a decorrere dal 1995, alla quale gli amministratori affermano essere stato fornito adeguato riscontro. In data 12 giugno 2007, l'Alitalia ha, poi, ricevuto una seconda richiesta di informazioni concernente i dati del giro di affari relativo ai servizi di trasporto aereo di merci su determinate rotte, anch'essa, ad avviso degli amministratori, puntualmente soddisfatta. Il 21 dicembre 2007, è stato, quindi, notificato ad Alitalia e ad altri vettori comunitari, da parte dei predetti uffici della Commissione europea, uno Statement of Objection (o Comunicazione degli addebiti) con cui la Commissione stessa ha dato formalmente avvio, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 773/2004, ad un procedimento per l'adozione di una decisione volta a constatare l'esistenza di una infrazione delle norme in materia di concorrenza realizzata dalle imprese destinatarie del predetto provvedimento. A tale atto la Compagnia ha replicato, il 21 aprile 2008, presentando delle osservazioni nell'ambito della memoria difensiva, predisposta ai sensi dell'art. 10 del regolamento sopra citato e dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1/2003, orientate a dimostrare la non riconducibilità ad Alitalia delle intese anti-concorrenziali ipotizzate dalla Commissione e delle molteplici carenze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione medesima;

inoltre, gli amministratori segnalano che, in data 11 marzo 2008, è stata effettuata presso gli uffici della Compagnia un'ispezione da parte di alcuni funzionari della Commissione europea, con l'assistenza di dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ed il supporto di appartenenti al nucleo della Guardia di finanza, in forza presso la predetta AGCOM, a seguito della decisione del 29 febbraio 2008, con cui la Commissione europea ha disposto nei confronti di Alitalia e delle sue controllate, dirette ed indirette, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'art. 20, par. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003. La predetta decisione ha disposto tale accertamento nel quadro di un'indagine volta a verificare l'eventuale violazione da parte dell'Alitalia e di altre compagnie aeree comunitarie di norme *antitrust*, nel presupposto che i vettori interessati avrebbero costruito un'intesa (o avrebbero, quantomeno, posto in essere delle pratiche concordate) per la fissazione delle tariffe per il trasporto passeggeri per quanto concerne i collegamenti fra i Paesi dell'Unione europea e il Giappone,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte della controversia aperta in sede comunitaria e nazionale;

se non si ritenga che il comportamento dei vertici dell'Alitalia, in caso di condanna da parte dell'Autorità competente, sia lesivo dell'immagine e degli interessi dell'Alitalia e se si configurano gli estremi per una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori solidamente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

(4-00441)

COMPAGNA, PONTONE, CALABRÒ, SIBILIA, DE FEO, LAURO, PARAVIA, FASANO, VETRELLA, FAZZONE, SARRO, GIULIANO, CORONELLA, ALLEGRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

a Napoli e in Campania si è diffuso il massimo apprezzamento per l'operato del Presidente del Consiglio e del Governo, nonché per i risultati finora conseguiti sul fronte dell'emergenza rifiuti;

particolarmente significativo, sotto il profilo della ricognizione e della impostazione dei problemi del turismo, era stato l'incontro che il 12 giugno 2008 il Presidente del Consiglio aveva avuto con gli imprenditori del settore alberghiero;

assai più deludente è stato invece ritenuto l'«accordo-quadro» per la promozione e il rilancio del turismo in Campania, sottoscritto a Napoli il 26 giugno 2008 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo e dall'Assessore della Regione Campania per il turismo e i beni culturali;

in tale «accordo-quadro» le dimensioni e le implicazioni dei problemi del turismo sono ricondotti ad un'ottica e ad una logica angustamente regionali, quasi a voler cancellare ogni aspetto di respiro nazionale ed internazionale che sorreggeva invece la visione originaria del Presidente del Consiglio;

sostegno, rilancio e promozione del turismo verrebbero da tale accordo rimessi a una «cabina di regia», la cui composizione sembra, ad avviso degli interroganti, dettata da esigenze di rappresentanza politica locale ed il cui mandato appare talmente generico da far apparire velleitarie anche le sue finalità;

considerazioni e valutazioni sull'offerta alberghiera, sulla domanda turistica, sulle condizioni e sui rapporti di lavoro nelle aziende del settore vengono rigorosamente escluse dall'«accordo-quadro» e, quindi, dai compiti della «cabina di regia»;

seppur regionalizzato nel Titolo V della Costituzione, il turismo, in Campania e a Napoli, ma non solo qui, si era configurato nel programma del Presidente del Consiglio come una priorità a pieno titolo riconducibile alle maggiori questioni di politica nazionale ed internazionale;

proprio l'intenzione di sottolineare tale priorità aveva determinato la creazione di un Sottosegretariato di Stato *ad hoc* alla Presidenza del Consiglio;

pertanto al suo titolare non dovrebbe toccare, come si è avuta la sensazione che sia avvenuto nel documento del 26 giugno 2008, un ruolo di organo della Regione nei suoi rapporti con lo Stato, perché la problematica del turismo implica per sua natura ben più ampie responsabilità e prerogative da coinvolgere, o quanto meno da ascoltare,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di valutare nella sua opportunità e nelle sue compatibilità l'«accordo-quadro» del 26 giugno 2008 e la composizione da esso scaturita della «cabina di regia».

(4-00442)

FASANO, COMPAGNA. – *Ai Ministri dell'istruzione, università e ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, degli affari esteri e per le politiche europee.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 18 dicembre 1986 fu costituita la fondazione Antonio Genovesi Salerno con sede a Vietri sul Mare (Salerno), e, il 23 dicembre 1991, ottenne il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Da allora lo stesso Ministero svolge il ruolo di Amministrazione vigilante sulla fondazione;

la fondazione ha lo scopo, attraverso la propria struttura permanente Scuola di direzione e organizzazione aziendale (SDOA) di promuovere direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e manageriale nel Mezzogiorno e di favorire l'occupazione giovanile. Tale finalità si è realizzata negli anni attraverso la progettazione e realizzazione di corsi di formazione e di *master* che come risultato hanno prodotto più di 2.000 posti (certificati) di lavoro qualificato per giovani del Mezzogiorno e favorito la nascita di nuova imprenditoria;

la fondazione ha anche svolto, attraverso la proprie strutture dedicate, attività di ricerca con pubblicazione e diffusione tra gli operatori dei rapporti finali;

nell'ambito dell'internazionalizzazione ha firmato un Memorandum of Understanding con il Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica degli Emirati Arabi Uniti e tre Agreement con le Università ed ha ottenuto il Certificato di equivalenza dei propri corsi dallo stesso Ministero, unica istituzione al mondo senza una sede *in loco*;

a seguito dei suddetti accordi, dal 2005, centinaia di studenti universitari degli Emirati Arabi Uniti partecipano ai corsi della SDOA a Vietri sul Mare, con positive ricadute sull'economia campana. I risultati positivi ottenuti dalla realizzazione delle attività internazionali hanno indotto il Sultanato dell'Oman ad avviare colloqui, attualmente in corso con la SDOA, per la stipula di analoghi accordi di collaborazione;

nel corso dei 21 anni d'attività gli unici contributi annuali ricevuti dalla fondazione sono stati quelli stanziati dal Ministero, il cui contributo ammontava, nel 2002 a 340.000 euro, negli anni 2003 e 2004 a 170.000 euro, nel 2005 e 2006 si è ridotto a 120.000 euro e nel 2007 ulteriormente a 69.984 euro;

i contributi stanziati non coprono le spese di gestione delle attività e di manutenzione delle strutture con la conseguente necessità di ricorso al credito bancario, con i notevoli costi che ne derivano;

esiste scarsissima sensibilità dei membri fondatori, ed in particolare della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio e di Confindustria di Salerno ai problemi della Fondazione. Queste istituzioni, infatti, disattendendo a quello che dovrebbe essere un dovere istituzionale, non elargiscono i contributi annuali per il funzionamento a differenza di quanto avviene per le altre tre istituzioni similari alla SDOA presenti nel Mezzogiorno, che invece sono sostenute da enti pubblici e dall'imprenditoria locale;

tutte le circostanze di cui sopra hanno determinato disavanzi di gestione negli anni dal 2003 al 2007 pregiudicando la situazione economica e patrimoniale della Fondazione con un indebitamento bancario che, al momento, è pressoché pari al patrimonio, e nel prossimo futuro determinerà lo smobilizzo dei titoli di Stato in portafoglio per il ripianamento del *deficit*;

per tutti i motivi di cui sopra la sopravvivenza della fondazione Antonio Genovesi Salerno – SDOA è seriamente compromessa e, in assenza di fatti nuovi, si presenterà la necessità della sua liquidazione con conseguente perdita di un cospicuo patrimonio di competenze ed esperienze, tutte finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno e all'occupazione giovanile, proprio nel momento in cui si avverte nel Paese l'esigenza di maggiore qualificazione dei giovani per renderli in grado di affrontare le sfide della competizione globale,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per la sopravvivenza di un'istituzione riconosciuta meritevole della continuazione delle attività di alta formazione e di supporto all'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

(4-00443)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00177, dei senatori Del Vecchio ed altri, su un'operazione militare in Afghanistan;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00176, dei senatori Franco Vittoria ed altri, sul commisariamento dell'A.S.I..

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00012, del senatore Berselli.

Avviso di rettifica

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008, pubblicato nella G.U. n. 120 del 23 maggio 2008:

nel Resoconto sommario e stenografico dell'11ª seduta pubblica, del 29 maggio 2008, a pagina 26, i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea sono da intendersi trasmessi dal Ministro per le politiche europee e non dal Ministro per le politiche comunitarie.

Analogamente, le interrogazioni e l'interpellanza di seguito riportate sono da intendersi rivolte al Ministro per le politiche europee anziché al Ministro per le politiche comunitarie:

Resoconto sommario e stenografico della 7ª seduta pubblica del 27 maggio 2008: a pagine 56, interrogazione 4-00042; a pagina 62, interrogazione 4-00057;

Resoconto sommario e stenografico della 15ª seduta pubblica del 5 giugno 2008: a pagina 35, interrogazione 4-00117;

Resoconto sommario e stenografico della 18ª seduta pubblica, del 12 giugno 2008: alle pagine 43 e 44, interrogazioni 4-00151 e 4-00153;

Resoconto sommario e stenografico della 19ª seduta pubblica del 12 giugno 2008: a pagina 44, interrogazione 4-00159;

Resoconto sommario e stenografico della 20ª seduta pubblica, del 17 giugno 2008: a pagina 50, interpellanza 2-00013;

Resoconto sommario e stenografico della 21ª seduta pubblica, del 17 giugno 2008: a pagina 119, interrogazione 4-00180.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 40ª seduta pubblica, del 16 luglio 2008, alle pagine III, XVI e 55 il titolo: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, convocazione e costituzione» deve essere sostituito dal seguente: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, convocazione».

